

XXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		Presentazione di una relazione:	
PRESIDENTE	617	SCOCA	651
Disegno di legge (Seguito della discussione):		PRESIDENTE	651
Ratifica e proroga del decreto legislativo		Domande di autorizzazione a procedere	
5 febbraio 1948, n. 100, recante di-		in giudizio:	
sposizioni penali per il controllo delle		PRESIDENTE	651
armi. (1).	617	Auguri al Presidente:	
PRESIDENTE	617, 618, 623, 624, 625, 626,	RUSSO PEREZ	651
629, 631, 632, 633, 636, 637, 639, 640,		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
641, 643, 644, 649		PRESIDENTE	651, 656
RESCIGNO	618, 627, 629, 642	ALICATA	656
RUSSO PEREZ, <i>Vicepresidente della Com-</i>		SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	656
<i>missione</i>	618, 626, 634	GIAMMARCO	656
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	618, 624, 626,	Mozione (Annunzio):	
627, 631, 633, 634, 636, 639, 641, 643,		PRESIDENTE	656
644, 645, 646, 648, 649			
GULLO	622, 643, 649		
FERRANDI, <i>Relatore per la minoranza</i>	623, 625,		
626, 632, 633, 637, 640, 645, 646, 647, 648			
PETRILLI, <i>Presidente della Commissione</i>	624, 625		
SCALFARO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	625, 626,		
627, 631, 633, 634, 636, 638, 643, 644,			
645, 647, 649			
AMADEO	626, 645		
CAVALLARI	631, 632, 633, 642		
CAPALOZZA	634, 644, 646		
PERTUSIO	636		
BOYETTI	638		
BUZZELLI	638		
BETTIOL GIUSEPPE	638, 639, 641, 643		
DE MARTINO FRANCESCO	641, 642, 644, 646		
DUGONI	649		
Votazioni segrete:			
PRESIDENTE	628, 629, 635, 649		
Risultato delle votazioni segrete:			
PRESIDENTE	628, 630, 635, 650		
Disegni di legge (Presentazione):			
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle fo-</i>			
<i>reste</i>	651		
PRESIDENTE	651		
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	651		

La seduta comincia alle 16.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Murdaca.

(È concesso).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi. (1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi (1).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Dopo la votazione di ieri con la quale la Camera ha respinto la pregiudiziale Gullo, occorre passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge e delle modificazioni proposte al decreto 5 febbraio 1948.

Gli onorevoli Rescigno e Rocchetti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,

considerato che l'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, conservato integralmente nella legge di proroga del medesimo, concede la impunità a coloro che ottemperino all'obbligo della denuncia o consegna delle armi entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa;

considerato che tale concessione impone alla comune coscienza etico-giuridica l'esigenza di una sanatoria per coloro che siano stati denunciati o condannati ai sensi del cennato decreto;

invita il Governo a promuovere un provvedimento di indulgenza per detti denunciati o condannati ».

Poichè questo ordine del giorno presuppone che l'approvazione degli emendamenti e degli articoli abbia un determinato corso, ritengo opportuno sia posto in votazione alla fine della discussione. Se l'onorevole Rescigno non ha difficoltà, così procederemo.

RESCIGNO. Come ella crede, tanto più che l'ordine del giorno si riferisce all'articolo 8 del decreto.

PRESIDENTE. Si procede allora alla discussione delle modificazioni proposte al decreto 5 febbraio 1948.

Si dia lettura dell'articolo 1 del decreto.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Chiunque, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.

« Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche ».

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Chiunque, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi atte all'impiego,

munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

« Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche ».

Qual'è il parere della Commissione?

RUSSO PEREZ, *Vicepresidente della Commissione*. La maggioranza della Commissione è contraria.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Per non essere obbligato a ripetere sui vari emendamenti che sono stati presentati, le stesse osservazioni, prendo la parola sul primo di essi, il quale ha per scopo di ridurre le pene previste dalle legge vigente, e per fare qualche osservazione d'indole generale, nel merito della legge.

Secondo la relazione di minoranza il decreto legislativo 5 febbraio 1948 è una legge delle più eccezionali, una legge la quale rivoluziona, sconvolge ogni principio giuridico, trasformando in delitti dolosi fatti che il Codice penale definisce come contravvenzioni. Se l'osservazione è vera, dobbiamo dire che tale sconvolgimento d'ogni principio giuridico è stato compiuto fin dal 1945, e più esattamente con la legge 10 maggio 1945, n. 234, perché appunto in quella legge, all'articolo 3, la detenzione degli esplosivi e delle armi viene considerata non più contravvenzione ma delitto e punita con pene che arrivano sino a quindici anni. La legge porta, fra le altre, le firme degli onorevoli Togliatti, Pesenti, Gullo e Scoccimarro: due dei firmatari furono poi anche Guardasigilli. La legge del 1945 fu prorogata successivamente per tre anni, e l'ultima proroga fu stabilita col decreto 11 aprile 1947, essendo Guardasigilli l'onorevole Gullo.

Dobbiamo quindi respingere l'accusa che è stata mossa al Governo di aver creato una legge di carattere eccezionale fra le più eccezionali, di aver sconvolto ogni criterio giuridico, per aver assunto sotto la forma di delitti fatti considerati dal codice di carattere contravvenzionale. Ma se lo sconvolgimento giuridico c'è stato, esso, ripeto, è avvenuto fin dal 1945, e il Governo attuale non avrebbe fatto se non prorogare per quattro mesi un decreto che era durato tre anni. Ed io non comprendo perché diventi eccezionale una legge quando è fatta da un Governo di cui non si fa parte e normale se

fatta da un Governo di cui si fa parte. (*Applausi al centro*).

Rimane quindi e deve rimanere ben chiaro di fronte al Paese questo aspetto della questione. Qui è stata infatti lanciata ieri una grave accusa. Voi — diceva l'onorevole Gullo — con questa legge volete uccidere la libertà. Se con questa legge veramente si uccide la libertà, tale tentativo è stato compiuto con il consenso, con l'accordo degli uomini dell'estrema sinistra, su proposta, in un determinato momento, di un Guardasigilli di estrema sinistra: l'onorevole Gullo (*Applausi al centro*).

Ma io ritengo, onorevoli colleghi, che non esista lo sconvolgimento dei principî giuridici di cui si è parlato, perché il fatto che una determinata infrazione possa essere considerata contravvenzione o delitto — a parte le dottrine che negano ogni differenza fra contravvenzione e delitto — e punita in una forma piuttosto che in un'altra, in un modo più severo o meno, è un fatto ordinario, dipendente dalle circostanze storiche.

Si è detto anche: voi avete stabilito con questo decreto pene aberranti. E le pene aberranti, si è detto, raggiungono sempre l'effetto contrario a quello che si propone il legislatore, perché contrastano col senso della giustizia. Abbiamo sentito l'altro giorno il relatore della minoranza il quale ci ha raccontato il caso di quel tal parroco, che s'era affidato al suo patrocinio, scoperto mentre manipolava della dinamite che serviva per usi agrari, e lamentare la severità della pena. Ebbene, se pene aberranti per il deposito e la detenzione di esplosivi sono state stabilite, la responsabilità risale sempre al decreto originario, perché nell'articolo 3 di questo decreto è detto: « Chiunque detiene abusivamente dinamite o altre materie esplodenti, bombe a mano o altri congegni micidiali, è punito con la reclusione da due a dieci anni »; né esiste alcuna attenuante per la lievità del fatto. La legge di cui si discute prevede le stesse pene sancite nel 1945.

Anche qui torna acconcia l'osservazione fatta da principio: non comprendo, cioè, perché debba essere aberrante una pena sancita in un decreto fatto da un determinato Governo e non sia aberrante la stessa pena sancita da un Governo a cui si partecipava. Mi pare perciò che non ci sia alcuna obiettività nelle critiche e che le obiezioni abbiano un contenuto squisitamente politico.

Si è detto ancora a proposito delle pene aberranti — e con ciò rispondo all'osservazione dell'onorevole Francesco De Martino — che

noi puniamo con la stessa pena l'insurrezione armata e la detenzione di un'arma. Ma con lo stesso decreto del 1945 si è stabilita la pena di morte per il reato di estorsione o di rapina, se consumato in determinate circostanze, fissandosi persino la competenza dei tribunali militari, che giudicavano *in loco*. Questa sì che era una legge a carattere eccezionale, anche se nel titolo si parla di provvedimenti penali di carattere straordinario! Riconosco perfettamente la legittimità di quella disposizione, perché la rapina e l'estorsione compiute con le armi, nello stato di insicurezza generale evidente in quel particolare momento, giustificava una sanzione più grave di quella prevista per lo stesso tentativo di insurrezione contro i poteri dello Stato, che nello stesso momento era un pericolo piuttosto platonico, accademico; mentre era una realtà obiettiva il numero delle rapine e delle estorsioni compiute con armi. Comunque anche per quanto riguarda il criterio delle pene, se abbiamo peccato, non abbiamo fatto altro che seguire le orme tracciate dai nostri predecessori, e dai nostri predecessori di estrema sinistra. Ma io ritengo che né i nostri predecessori peccarono allora, né noi abbiamo peccato ora.

Altra osservazione: si è detto: voi chiedete la proroga per un anno di una legge per la quale voi stessi avevate stabilito la durata di quattro mesi.

L'onorevole Grassi ha già spiegato che fu per un riguardo al Parlamento che si determinò in quattro mesi la durata di questa legge. Ma debbo ricordare che la prima legge che puniva come delitto la detenzione delle armi fu fatta nel 1945; e che essa, attraverso successive proroghe, si è trascinata sino all'aprile del 1948. Se perciò il Governo chiede la proroga di un anno ai tre già decorsi col consenso dei colleghi di estrema sinistra, non si può accusare il Governo di essere per tal fatto addirittura il prototipo dello Stato poliziesco! A favore del Governo c'è la notevole differenza che nei tre anni precedenti la legge è rimasta inoperante, e non soltanto per la insufficienza delle sue disposizioni, ma anche per un'altra ragione di carattere politico, cioè perché i preposti alla sua esecuzione non si erano curati di farla osservare. Perché se oggi, dopo tre anni, noi troviamo questo po' po' di armi che nel passato non si erano trovate, dobbiamo dire che la legittimazione della legge sta proprio nel fatto dei risultati concreti da noi ottenuti in sede di applicazione. Si dice: questa legge legalizza la violazione dei diritti sulla inviolabilità del domicilio. E

in proposito abbiamo sentito ripetere la denuncia contro lo Stato poliziesco. Nella relazione di minoranza si parla addirittura di terrorismo poliziesco. Ma io vorrei chiedere al relatore di minoranza di indicarmi la norma contenuta nella legge oggi sottoposta alla ratifica del Parlamento che riguardi le perquisizioni domiciliari. Non esiste alcuna disposizione, nella legge, che riguardi quanto è stato indicato nella relazione di minoranza.

Le disposizioni in materia di perquisizione domiciliare rimangono tali quali erano prima della attuale legge. Noi non abbiamo portato alcuna innovazione in materia di perquisizioni domiciliari. Si creano fantasmi intorno alla legge; si agita l'opinione pubblica sostenendo che con essa si legalizza la possibilità di violazione permanente del domicilio dei cittadini, quando nella legge non esiste alcuna nuova disposizione che deroghi dalle disposizioni precedenti in materia. In tema di perquisizioni domiciliari — per quanto riguarda armi e non armi — si osservano le stesse disposizioni che erano in vigore nel 1945 quando veniva fatta la prima legge, le stesse disposizioni che sono state in vigore sino all'aprile 1948, vigendo il decreto dell'onorevole Gullo.

E allora, perchè prendersela con la legge? Perchè questo allarme, questo parlare di Stato poliziesco in occasione di questa legge? Già, è un comodo alibi tutta la polemica contro lo Stato poliziesco! Era certo un comodo alibi durante il periodo elettorale, per legittimare in anticipo quello Stato poliziesco che si sarebbe attuato se si fosse ottenuta la sperata vittoria. (*Approvazioni al centro*).

Si parla di abusi della polizia. Io non disconosco che possano in sede di esecuzione della legge essersi compiuti abusi. Ma per questo c'è il Parlamento; per questo c'è la stampa, in un regime democratico!

Si è parlato anche del caso Coop; si è invocato il caso disgraziato del generale Coop per attaccare la polizia. Ma, onorevoli colleghi, di fronte al caso disgraziato del generale Coop, ci sono decine e decine di agenti dell'ordine che hanno perduto la loro esistenza per garantire la sicurezza e la libertà dei cittadini! (*Applausi al centro*).

Una voce all'estrema sinistra. La polizia a Forlì ne ha uccisi due la settimana scorsa!

SCELBA, *Ministro dell'interno.* Si dice: ma voi con questa legge colpite soltanto da una parte, arrestate soltanto i comunisti, voi agite contro le organizzazioni di sinistra, e contro i rappresentanti degli altri partiti non agite. Ho qui l'elenco, il prospetto degli ar-

restati per detenzione abusiva di armi negli ultimi mesi, distinti anche secondo la fede politica (in sede di indagini si cerca di accertare l'appartenenza ai partiti politici, perchè può essere utile sapere quali sono i partiti che si armano); dall'elenco rileviamo che vi sono rappresentati tutti i partiti. Su 644 arrestati, 445 sono comunisti (*Commenti al centro*), 27 socialisti, 10 democristiani (*Commenti all'estrema sinistra*), 8 del Partito socialista lavoratori italiani, 3 repubblicani, 2 del Movimento sociale italiano, 2 monarchici, 2 liberali; e vi sono poi 140 apolitici.

Come si vede, sono rappresentati tutti i partiti. È vero che la bandiera è tenuta in modo rilevante dai comunisti, ma non soltanto per il numero. Ecco la differenza, onorevoli colleghi! Io ho potuto fare una piccola indagine nel merito e, nel merito, ho visto che se per gli appartenenti agli altri partiti si tratta di gente comune, di gente qualunque trovata in possesso di una pistola o rivoltella, troviamo invece, nel campo dei comunisti, per quantità e qualità, un fenomeno veramente straordinario; fra i comunisti sono rappresentate intere commissioni interne di stabilimenti e di ospedali: ed è ben diverso il fenomeno del singolo cittadino che detiene armi da guerra dal fenomeno di una commissione interna di un ospedale che detiene e custodisce cassette di mitragliatrici e depositi di munizioni! (*Commenti all'estrema sinistra*). Vi sono segretari, dirigenti, organizzatori e sindaci, trovati in possesso di quantitativi veramente ingenti che costituiscono un pericolo per la sicurezza del Paese!

Ecco la differenza, onorevoli colleghi: è nella quantità e nella qualità degli arrestati e — direi — nello stesso fine, perchè il caso di un cittadino qualunque che detiene un solo mitra raccolto in un campo abbandonato dagli americani o dai tedeschi o dagli inglesi è ben diverso dal caso dei quattro membri della commissione interna dell'ospedale di Livorno (Ardenza), tutti iscritti al Partito comunista, che conservavano cassette di mitragliatrici e depositi di munizioni! (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

RUSSO PEREZ. Tiratele fuori le armi!

WALTER. Erano le armi che hanno liberato l'Italia!

Una voce a destra. Bene! Portiamole allora ad un museo! (*Rumori — Scambio di apostrofi fra l'estrema sinistra e il centro*).

SCELBA, *Ministro dell'interno.* Un'altra obiezione è stata fatta alla legge, riguardo all'articolo 3. Con l'articolo 3 — si dice — voi sanzionate il dovere di fare la spia.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Intorno a questo si è argomentato e si è parlato come si può parlare contro una legge la quale sanzionasse l'obbligo per i cittadini di fare la spia. Ma, anche qui, non abbiamo innovato nulla, perchè la disposizione dell'articolo 3 della legge vigente trova i suoi precedenti esatti negli articoli 679 e 697 dell'attuale codice. Quale è la differenza? Spiego subito. La differenza è che nel codice attuale il fatto è considerato di natura contravvenzionale, come contravvenzionali sono considerate le altre ipotesi di reato che sono state elevate a delitto. Con la logica di tutto il sistema, di tutta la legge, abbiamo portato dal piano contravvenzionale al piano del delitto anche l'infrazione prevista dall'articolo 697. Ma ci siamo preoccupati della gravità della cosa e abbiamo fissato la pena non nella restrizione della libertà personale ma soltanto in una sanzione pecuniaria. Abbiamo elevato, in sostanza, il minimo previsto, la somma minima, insufficiente per esercitare una qualche influenza o coercizione così come è stabilita dal vigente Codice penale, a una somma che possa esercitare, sia pure molto accademicamente, una qualche impressione, e cioè fino a lire duecentomila. Voi pensate che un cittadino il quale sa che nello scantinato del proprio stabile c'è un deposito di bombe, un deposito di dinamite, voi pensate che questo cittadino non abbia il dovere di denunciare all'autorità l'esistenza di un deposito di bombe a mano o di dinamite la cui presenza costituisce da sola un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità dei cittadini che abitano in quel determinato edificio? Io non trovo che si possa venir meno a questo dovere di fronte alla immanenza del pericolo rappresentato dalla esistenza di un deposito di armi. Voi credete che i dirigenti di una grande azienda i quali sanno che nella sede dell'azienda una commissione interna ha depositato cassette di bombe a mano, di mitra, possano tacere? L'esistenza di bombe a mano e di mitragliatrici in numero ragguardevole, custodite e depositate non per una presunta sicurezza personale ma per scopi che mirerebbero allo stesso regime, perchè tali armi non potrebbero servire che contro la libertà del popolo, contro la democrazia, è un fatto grave. E voi credete che dirigenti industriali possano tacere e non denunciare l'esistenza di depositi che rappresentano un pericolo in sé per l'incolumità, per la sicurezza dell'edificio, di coloro che l'abitano e per la sicurezza più alta: la libertà dei cittadini? Che cosa c'è in tutto questo di eccezionale, di poliziesco, di intimidatorio?

C'è un problema politico al fondo della legge, e il problema politico è semplicissimo: c'è chi vuole il disarmo effettivamente e c'è chi vuole il disarmo soltanto a parole, cioè non lo vuole. Tutti qui si sono dichiarati in teoria per la necessità del disarmo, ma quando attraverso una serie di emendamenti si cerca, si tenta di devirilizzare la forza della legge, non si fa in realtà che impedire il disarmo, che è una necessità imperiosa per il nostro regime democratico.

Ecco il problema politico ridotto nei suoi termini essenziali, nei suoi termini estremi: volere o non volere il disarmo. E se c'è una legge la quale trovi nei risultati la sua giustificazione a posteriori è precisamente questa legge.

DE MARTINO FRANCESCO. Anche prima c'era, ma non ebbe alcun risultato.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ho già detto che la legge esisteva; ma le leggi, talvolta, vi sono, ma non vengono osservate; il disarmo lo abbiamo cominciato noi. L'ha cominciato colui che vi parla, perché nonostante che la legge non fosse sufficiente, tuttavia nel 1947 (io ebbi l'onore di prendere la direzione del dicastero dell'interno il 7 febbraio del 1947), durante quell'anno ottenemmo risultati che non sono notevoli in sé ma che rispetto al periodo precedente sono veramente cospicui. Nel periodo precedente di armi in Italia non se ne recuperarono affatto. Dopo l'emanazione della nuova legge le armi recuperate sono così notevoli da giustificare, da legittimare la bontà intrinseca della legge per il fine che vogliamo raggiungere: il disarmo dei cittadini.

In tutto il 1947, in un anno, per parlare di mitragliatrici, ne abbiamo recuperate 797. Nei primi cinque mesi sono già 2109. Bombe a mano: 15 mila lo scorso anno; 36.828 in cinque mesi. Notate che in cinque mesi abbiamo recuperato più bombe a mano di quante non ne possedesse la polizia italiana! E voi non trovate in questa efficienza, nei risultati concreti, la legittimazione della legge, la quale non è dettata da fini di partito, non è dettata da scopi faziosi, non tende ad instaurare un regime di polizia, che è soltanto nelle polemiche interessate... (*Applausi al centro*. — *Rumori all'estrema sinistra*).

INVERNIZZI GAETANO ...che esiste già! (*Proteste al centro*).

SCELBA, *Ministro dell'interno* ...ma tende a realizzare uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione? Che cosa sarebbe l'affermazione dell'eguaglianza politica dei cittadini in uno Stato in cui una parte dei

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

cittadini fosse armata e un'altra disarmata? Sarebbe un'irrisione!

CALASSO. Quanti comunisti sono morti nel frattempo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Potremo dire: quanti non comunisti sono stati colpiti e assassinati?

SACCENTI. Quanti dirigenti sindacali sono stati uccisi?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. C'è una interpellanza in materia, e in quella sede parleremo di ciò.

Il problema dell'esistenza di una democrazia parlamentare è condizionato alla sua capacità di disarmare le fazioni. (*Applausi al centro*). L'esperienza storica, la più recente e la più dolorosa, che così gravemente ha pesato sul nostro Paese, sta a dirci che, se al termine della precedente guerra i Governi democratici del tempo avessero avuto la coscienza del pericolo che rappresentavano le armi nelle mani delle fazioni e se avessero in tempo disarmato le fazioni, probabilmente la libertà del nostro Paese sarebbe stata salvata. (*Applausi al centro*).

Noi, onorevoli colleghi, intendiamo perseguire la politica del disarmo delle fazioni e dei cittadini senza tentennamenti...

Una voce all'estrema sinistra. Per tutti!

SCELBA, *Ministro dell'interno*... perché, ripeto, condizione essenziale per l'esistenza di una libera democrazia è che le armi siano soltanto in possesso dei poteri dello Stato. Noi non possiamo consentire in alcuna maniera che le armi rimangano nelle mani dei cittadini. Un Governo cosciente del dovere che ha, di garantire l'uguaglianza e la libertà dei cittadini, non può che perseguire questa politica e applicare questa legge, che dai frutti dimostra di essere in grado di realizzare lo scopo voluto dal Governo e desiderato dal Paese. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

Da quello che ho detto risulta chiaro che il Governo si oppone all'emendamento proposto dalla minoranza. C'è un accenno per quanto riguarda le armi dove si parla di parti di armi « atte all'impiego ».

RUSSO PEREZ. È implicito.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Io dico che se un'arma non è atta allo scopo non è arma. E quando ci si viene a dire che sono state arrestate delle persone perché trovate in possesso di una baionetta spezzata, io dico che si tratta di un errore, che il magistrato correggerà immediatamente (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Ma è evidente che balza all'osservazione comune che un'arma che non

sia atta allo scopo non è un'arma (*Interruzioni all'estrema sinistra*). A me pare perciò che l'aggiunta « atte all'impiego » costituisca una superfluità, e nelle leggi non dobbiamo aggiungere parole superflue; ma se, per evitare errori, si vuole l'aggiunta, personalmente non avrei motivo di oppormi. Non accetto il resto dell'emendamento presentato dalla minoranza.

GULLO. Chiedo di parlare per replicare all'onorevole Ministro dell'interno, che ha posto in discussione provvedimenti adottati da Governi precedenti dei quali io ho fatto parte.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Onorevoli colleghi, il Ministro dell'interno, per giustificare il decreto liberticida del febbraio scorso, si è rifatto al decreto luogotenenziale del maggio 1945 e ha tentato di giustificare il proprio peccato col peccato altrui. In realtà esiste il peccato del Ministro dell'interno; non esiste il peccato altrui.

Coloro i quali hanno applaudito rumorosamente il Ministro dell'interno, quando questi ha posto sullo stesso piano il decreto del febbraio 1948 e il decreto del maggio 1945, evidentemente hanno dimostrato una sola cosa: di non avere cognizione del decreto del maggio 1945.

Una voce al centro. Ce lo insegni!

GULLO. Mi appresto a fare proprio questo.

Il decreto del maggio 1945 non è, per nessuno dei suoi aspetti, neanche lontanamente paragonabile al decreto del febbraio 1948. Il decreto del 1945 fu emanato allorché le numerose aggressioni e rapine consumate, anche di giorno, anche su strade vicine a Roma — ognuno di noi lo ricorderà — consigliarono il Governo ad emettere un provvedimento di natura eccezionale, ma che non riguardava affatto in maniera specifica le armi. Ciò che dico è tanto vero che l'articolo 1 di quel decreto dispone: « In caso di rapina commessa con armi da più persone riunite o profittando di circostanze di tempo, di luogo, o di persona tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa, si applicano le pene... » ecc. Il decreto era giustificato esclusivamente dal tragico ripetersi di aggressioni e di rapine; non aveva affatto lo scopo di legiferare sul terreno delle armi; così come lo ha il decreto del febbraio 1948.

Solo incidentalmente, all'articolo 3, il decreto del maggio 1945 stabiliva che « chiunque, dopo scaduto il termine di consegna stabilito dalle autorità competenti, detiene

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

armi da guerra (si limitava soltanto alle armi da guerra, mentre il decreto del febbraio 1948 non si limita affatto alle sole armi da guerra) è punito con la reclusione da uno a tre anni»; dico da uno a tre anni. Poi: « chiunque detiene abusivamente dinamite o altre materie esplosive, bombe a mano o altri congegni micidiali, è punito con la reclusione da due a dieci anni ».

Ripeto, solo incidentalmente, il decreto del maggio 1945 si riferiva alle armi, e solo alle armi da guerra, perchè esso in effetti aveva altri scopi, neppure lontanamente paragonabili a quelli perseguiti dal decreto del febbraio 1948.

Se il decreto del febbraio 1948 non ha altra giustificazione se non questa che il Ministro dell'interno pretende di ricavare dal decreto del maggio 1945, noi possiamo tranquillamente affermare che il decreto 1948 non ha nessuna giustificazione accettabile.

Vi è un'altra ragione, che debbo prospettare, ed è questa: l'epoca nella quale fu emesso il decreto del maggio 1945 — e voglio sperare che in questo siamo tutti consenzienti — è molto diversa dall'epoca del febbraio 1948. Insomma, ci vogliamo avviare, sì o no, verso quella pacificazione di cui sempre parlate (*Interruzioni e rumori al centro e a destra*) o non la volete, perchè voi, copiando il fascismo, volete creare due Italie?

BETTIOL GIUSEPPE. Le avete create voi due Italie!

Una voce al centro. Consegnate le armi! (*Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi della maggioranza, io vorrei domandare quale interesse ha la maggioranza a ritardare, con continue interruzioni, la discussione della legge.

Una voce all'estrema sinistra. Perchè sono faziosi!

GULLO. Dicevo dunque che l'ambiente del maggio 1945, sotto tutti gli aspetti, era molto diverso dall'ambiente del febbraio 1948. Se vi era una giustificazione — e vi era — perchè venisse emesso il decreto nel maggio 1945 che, ripeto, riguardava tutta altra cosa, nessuna giustificazione vi è non soltanto per l'emissione del decreto del febbraio 1948 ma soprattutto per la proroga che di esso si chiede.

Nè il Ministro oggi ha detto le ragioni che possono giustificare e il decreto del febbraio 1948 e la proroga. Che cosa ha detto in definitiva? Vi sono stati 600 cittadini — mi pare abbia fatto questo numero — ai quali sono state requisite armi. Di questi 600 cittadini,

poiché si è pensato anche di dividerli secondo la loro fede politica, la proporzione risulta: 400 comunisti e 12 democristiani. Non avrebbe fatto meglio il Ministro dell'interno a voler entrare nel merito di questa statistica e a dirci i risultati di un'altra statistica, seppure vi è stata, cioè quella di coloro che sono stati assoggettati a perquisizioni? Vorremmo sapere dal Ministro dell'interno quanti democristiani e quanti comunisti sono stati assoggettati a perquisizione. Vorremmo sapere dal Ministro dell'interno come mai, essendosi trovate armi a 400 comunisti su 600 cittadini perquisiti, non si riesce ancora a trovare un solo autore delle varie decine di omicidi politici commessi nella sua Sicilia e rimasti finora impuniti. Voglio credere che il Ministro dell'interno non mi dirà che sono stati consumati con qualcosa di diverso dalle armi. Perchè non sono stati trovati gli autori di queste decine di assassini politici? Perchè le perquisizioni a quegli autori non si fanno? (*Interruzioni al centro*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono in carcere.

GULLO. Né vale addurre l'esempio di Livorno per pretendere di porre sullo stesso piano tutti e 400 i comunisti; in realtà, di fronte all'esempio di Livorno, ci sono 350 o più di quei 400 a cui è stata trovata soltanto una baionetta o soltanto un coltello. Questo dovete precisare se volete che le statistiche abbiano un significato.

Noi ci opponiamo alla legge non tanto perchè con essa si miri al disarmo, quanto perchè di essa si fa uno strumento poliziesco. Signor Ministro dell'interno, io le domando: è vero o non è vero che queste perquisizioni a catena, che si fanno su paesi interi, prima di ora non si facevano? È vero o non è vero che queste perquisizioni a catena...

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, la prego di rimanere nel quadro del fatto personale.

GULLO. Signor Presidente, io credo offensivo per gli autori del decreto del maggio 1945 che esso sia posto sullo stesso piano del decreto del 1948. (*Commenti al centro — Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Chiedo al Relatore per la minoranza se insiste sull'emendamento all'articolo 2 del decreto.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Onorevole Presidente, naturalmente limiterò il mio intervento all'emendamento, seppure l'onorevole Ministro dell'interno, dopo che era venuto in discussione l'emendamento, ha creduto, per controbatterlo, di guardare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

il problema dell'utilità di tutta la legge riaprendo così la discussione generale.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrandi, mi permetta, non conviene proprio a lei di fare questo rilievo. Il Ministro dell'interno è stato da me pregato di non parlare ieri perché ella, Relatore per la minoranza, potesse ascoltarlo, e perché la discussione, come lei mi chiese, non si chiudesse ieri.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Io sono in debito di un ringraziamento a lei e al Ministro dell'interno. La mia osservazione voleva avere un altro significato. Sarebbe stato bene che il Ministro dell'interno avesse preso la parola in questa seduta (poiché ha avuto la benevolenza di attendere la mia presenza) prima che fosse posto in discussione l'emendamento sull'articolo 1, poiché, in tal caso, se la minoranza, per bocca non tanto mia quanto di qualche altro oratore dell'opposizione, avesse ritenuto di dover controbattere il Ministro dell'interno, l'avrebbe potuto fare senza trovarsi, come ora, a sconfinare da una discussione che va ristretta nei limiti dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ella può controbattere il Ministro dell'interno parlando su ogni emendamento.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Le ragioni che inducono la minoranza ad insistere negli emendamenti sono, e per l'articolo 1 e per gli articoli successivi, di natura tale per cui mi si consenta di dire che il discorso del Ministro dell'interno non incide sulla sostanza degli emendamenti stessi. Questo discorso, più che altro, controbatte le ragioni per le quali noi ci opponiamo alla legge e alla sua proroga.

Per quanto riguarda l'emendamento da noi proposto vorrei dire che, persino, noi potremmo accettare con una larga percentuale le ragioni dette dal Governo, ed i motivi dell'emendamento sussisterebbero ancora pieni. Perché? Perché qui si pone per la prima volta — e si porrà per ogni articolo — il problema delle pene. È la misura per esse fissata conveniente, giusta, giuridicamente rispondente al senso della proporzione? Quando si raccolgano armi, munizioni ed esplosivi in misura ingente, la Camera potrà anche pensare che il massimo di pena previsto sia giustificato e che possa stabilirsi anche una sanzione più grave; ma se, per esempio, un cittadino italiano emigrato, per ragioni di lavoro, nel Belgio, tornando porti seco un fucile da caccia belga, smontato, e se lo tenga a casa, allora, di fronte a questo caso, permettetemi di dire che è un'assurdità quella

di comminare tre anni di reclusione come minimo della pena.

Io vorrei, onorevole Ministro dell'interno e onorevoli colleghi della maggioranza, che, se gli emendamenti nostri (per esempio questo nostro emendamento sull'articolo 1) risultassero a loro avviso errati, per la diversa misura della pena proposta, qualcuno facesse una proposta intermedia. Tenete presenti altri casi. Sono stati per anni e decenni, per consuetudine, autorizzati gli abitanti delle zone dove si è svolta la precedente guerra a fare la raccolta delle armi per portarle ai piccoli e ai grandi raccoglitori autorizzati. Quando esiste questa abitudine, ereditata da una situazione che ormai durava da trenta anni, mi pare che se un contadino è andato a raccogliere delle armi o dell'esplosivo non sia per questo possibile di concepire una pena di tre anni di reclusione. Si tratta di prevedere, se si ha fiducia nella magistratura, tutta la gamma dei casi che la vita può presentare e di stabilire limiti che consentano, in ogni caso, di fare adeguata giustizia.

L'emendamento che noi proponiamo, dopo che è stato accettato il principio della proroga, non ha che questo senso e non si rivolga che a questi scopi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sulla proposta, alla quale il Governo non si oppone, di aggiungere, dopo le parole «parti di armi», le altre «atte all'impiego»?

PETRILLI, *Presidente della Commissione*. La Commissione dovrebbe opporsi alla aggiunta delle parole «atte all'impiego», perché è superflua. Comunque, subordinatamente, la maggioranza propone che l'espressione «atte all'impiego» sia sostituita dall'altra «atte ad essere utilizzate», perché può darsi benissimo che un'arma sia stata frazionata, spezzata e sia detenuta da varie persone: ciascuna di queste parti, di per sé, può non essere atta all'impiego, però tutte le parti, riunite insieme, ricostituiscono l'arma. (*Commenti all'estrema sinistra*). L'emendamento varrebbe per la parte di arma che, per essersi arrugginita o per essere spezzata, non possa essere utilizzata nella ricostituzione.

PRESIDENTE. Sebbene non spetti a me rilevarlo, debbo confessare che non afferro una differenza sostanziale tra le due formule. Comunque, chiedo all'onorevole Ministro dell'interno se ha osservazioni da fare al riguardo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Siccome nell'articolo si parla di «armi o parti di armi», è evidente che anche la parte dovrebbe essere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

«atta all'impiego», si intende ricongiunta alle altre parti. Non può sorgere, quindi, il caso ipotizzato dall'onorevole Petrilli. Nel caso di armi scomposte e consegnate a diverse persone anche la parte deve essere atta all'impiego che le è proprio. Comunque, l'emendamento non è necessario perchè, se l'arma non è atta all'impiego, non sarà un'arma, ma un pezzo di ferro qualsiasi, e così pure la parte di arma.

Comunque, se i colleghi della minoranza insistono, non ho difficoltà ad accettare questa aggiunta.

PRESIDENTE. La Commissione insiste nella sua formulazione?

PETRILLI, *Presidente della Commissione*. La Commissione si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della minoranza della Commissione di aggiungere, dopo le parole «armi o parti di armi», le altre «atte all'impiego».

(È approvata).

Il secondo emendamento proposto dalla minoranza della Commissione all'articolo 1 del decreto tende a sostituire, alla pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa sino a lire duecentomila, quella della sola reclusione da uno a cinque anni. Il Governo non ha accettato questo emendamento. Qual'è il parere della maggioranza della Commissione?

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria, perchè ridurre il minimo della pena a un anno vuol dire annullare ogni efficienza della legge.

PRESIDENTE. È stata chiesta la votazione a scrutinio segreto per questo emendamento dagli onorevoli Corbi, Tolloy, Bianco, Diaz Laura, Gullo, Messinetti, Marabini, Invernizzi Gaetano, Tarozzi, Capalozza, Calasso, Saccenti, Paolucci, Gallo Elisabetta, Angelucci Mario, Walter, Invernizzi Gabriele, Floreanini Della Porta Gisella, Iotti Leonilde e Buzzelli.

Prego l'onorevole Segretario di procedere all'appello dei firmatari.

SULLO, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Poiché risultano assenti gli onorevoli Diaz Laura, Saccenti, Gallo Elisabetta e Iotti Leonilde, firmatari della richiesta di scrutinio segreto e il numero prescritto non è per tal modo raggiunto, dichiaro decaduta la richiesta stessa e pongo in votazione l'emendamento per alzata e seduta.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

È così approvato nel suo complesso l'articolo 1 modificato.

Passiamo all'articolo 2 del decreto. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

«Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila».

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha proposto un emendamento che modifica l'articolo nei seguenti termini:

«Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

«Nei casi di lieve entità la pena può essere ridotta dalla metà ad un terzo».

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Il nostro emendamento sostitutivo vorrei dire che si illustra da sé. Su di esso la minoranza insiste in modo particolare. Le ragioni che lo sostengono, nella sua prima parte, traggono motivo dalla eccessività delle pene comminate nel decreto legislativo. E sono poi le stesse ragioni che suggeriscono il nuovo capoverso, il quale potrebbe anche essere abbandonato se fosse accolto l'emendamento alla prima parte dell'articolo.

Qui si discute dell'applicabilità della legge nei casi di detenzione, che sono i più frequenti ed essendo i più frequenti conoscono anche le ipotesi più svariate che rendono evidente la sproporzione delle pene comminate nel decreto 5 febbraio 1948. Non vorrei che queste mie parole avessero o sembrassero avere un significato, un tono ricattatorio verso una parte dell'Assemblea, senza distinzione di partiti. È invece ad una esperienza che mi ricollego. Non ripeterò le stesse cose che ho detto nella mia illustrazione della relazione di minoranza. Io mi sono già rivolto a tutti i settori, e dico ai colleghi di questa Camera che esercitano il patrocinio penale: abbiate domani la lealtà di non domandare, come abbiamo domandato ed ottenuto fino ad oggi, quando alcuno compaia a rispondere dell'articolo 2 per aver posseduto qualche pallottola di fucile da guerra, di non domandare che i giudici violino la legge e applichino, per esempio, l'articolo 4.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Ho accennato nella seduta decorsa a un voto del foro di Milano. Si trattava in verità di qualcosa di più importante, di una riunione dei presidenti degli Ordini di tutta la Lombardia; e in quella riunione alcuno (non so se fisicamente oggi presente, ma appartenente a questa Assemblea e non a partiti di opposizione) vi fu, nostro collega, che sostenne, egli pure, la necessità di mitigare le pene per rendere possibile nei congrui casi l'applicazione di questo articolo 2, stabilendo un minimo che consentisse la condizionale. È un impegno che i deputati avvocati dovrebbero prendere: non rendersi oggi sostenitori di questo articolo 2, ricordando tutti i casi nei quali hanno chiesto, e i magistrati hanno concesso, di non applicarlo; se essi saranno coerenti con se medesimi, voteranno l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento di minoranza ne contiene in sostanza tre.

In primo luogo si propone di aggiungere, dopo le parole «o parti di esse», le altre «atte all'impiego», come nell'articolo precedente.

In secondo luogo si propone di modificare la sanzione riducendola dalla reclusione da due a dieci anni alla reclusione da sei mesi a cinque anni e abolendo la multa.

In terzo luogo si prospettano i casi di lieve entità, nei quali la pena possa essere ridotta dalla metà ad un terzo.

Qual'è il parere della maggioranza della Commissione?

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda il primo emendamento la maggioranza della Commissione concorda nello specificare «armi da guerra o di parti di esse atte all'impiego».

Per gli altri emendamenti non c'è che da ripetere le osservazioni già fatte in precedenza. Non è possibile proporre di modificare le pene dei vari articoli avendo una visione così particolareggiata dei singoli casi, i quali — come ha osservato lo stesso Relatore di minoranza — possono avere la loro soluzione giuridicamente giusta ed esatta quando si farà la valutazione, di volta in volta, del dolo. D'altra parte è indispensabile che ciascuno di noi abbia la visione politica di questa legge: si deve giungere al disarmo, e le norme devono essere atte a che al disarmo si giunga!

Per queste ragioni la maggioranza si oppone alle suaccennate proposte della minoranza.

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo ha proposto a sua volta l'aggiunta delle pa-

role «atte all'impiego»; ha proposto inoltre, unitamente agli onorevoli Chiostergi, Bertinelli, Giavi, Mondolfo, Grassi Candido, De Vita, Giulietti, La Malfa, Belloni e Parri, che all'articolo sia aggiunto il comma seguente:

«Nei casi di lieve entità la pena può essere diminuita».

Chiedo all'onorevole Amadeo se insiste o se si associa agli emendamenti della minoranza della Commissione.

AMADEO. Insisto nella dizione. Noi teniamo fermo l'articolo per quanto riguarda la pena base, ma vorremmo introdurre — con l'emendamento proposto — la possibilità per il giudice di esercitare un potere discrezionale onde evitare che il *summum jus* possa suonare *jniuria* nei casi che meritano, per particolare tenuità, una più umana comprensione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sull'emendamento dell'onorevole Amadeo.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione rimane sempre dello stesso avviso ed è quindi contraria per la parte che contrasta con quanto ho affermato poco fa.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono di accordo col Relatore.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. A titolo personale dichiaro di essere contrario alla frase «atte all'impiego» e di mantenere il testo ministeriale, in quanto l'inciso sarebbe superfluo o equivoco.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Sull'emendamento proposto dall'onorevole Amadeo io vorrei far presente — per coloro ai quali sia sfuggita ciò che costituirebbe la conseguenza pratica della sua accettazione — che, con la disposizione aggiuntiva, come ora proposta, nemmeno si renderebbe possibile la concessione della condanna condizionale, in nessun caso, perchè quando si dice «la pena è diminuita», per disposizione generale del codice la diminuzione non può superare un terzo della pena. Cosicché, nel minimo, la pena verrebbe ad essere determinata in sedici mesi, più la multa, se venisse approvato l'articolo come proposto dal disegno di legge del Governo nella sua prima parte.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Ora, mi pare che, se non si vuole con un rigore assoluto e cieco vietare al giudice la considerazione di casi specialissimi, l'emendamento Amadeo dovrebbe essere accettato; ed io, esprimendo un pensiero personale, credo d'interpretare anche il pensiero di molti dei miei colleghi. E si dimostrerà così che qui da parte nostra non si vuole eludere lo scopo della legge.

Sono quindi disposto ad accettare la formulazione dell'emendamento aggiuntivo secondo quanto l'onorevole Amadeo ha proposto; cosicchè (poichè sento che qualcuno dietro le mie spalle mi ricorda — quasi che questo fosse motivo di mia riserva mentale — che si può arrivare alla condizionale), cosicchè — dico — soltanto con l'aggiunta delle diminuenti generiche cioè con una valutazione di ancor maggiore lievità, ricavabile dalla persona dell'imputato, dalle circostanze di fatto, da tutti gli elementi che possono concorrere a far concedere per l'articolo 62-bis del Codice le diminuenti generiche, si potrà in rarissimi casi arrivare alla concessione dei benefici di legge.

Pertanto mi dichiaro disposto a ripiegare sull'emendamento Amadeo, tenendo ferma la prima parte dell'emendamento come da noi proposto, per quanto riguarda il comma dell'articolo primo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rescigno ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 2 aggiungere il comma seguente.

« Agli effetti di cui al precedente comma, per armi e munizioni da guerra si intendono quelle adottate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere ».

Ha facoltà di svolgerlo.

RESCIGNO. Sarò brevissimo. L'emendamento che propongo si ispira ad una esigenza che dovrebbero sentire tutti coloro i quali frequentano le aule giudiziarie dove il diritto finisce di essere una discussione politica, finisce anche di essere una questione cattedratica e diventa una cosa viva, che si applica alle povere vicende dell'uomo. La esigenza è appunto questa: precisare il concetto di arma da guerra, perchè in questi 4 mesi di vigore del decreto del febbraio 1948 si è andata formando in merito una giurisprudenza quanto mai varia, soggettiva, da parte della Magistratura: chi si ispira al concetto del carattere micidiale dell'arma, chi si ispira al concetto della maggiore o minore efficienza a distanza dell'arma stessa (si tratta

di sentenze che sono state anche pubblicate); altri ricorre alla legge ed al regolamento di pubblica sicurezza per la precisazione. Ed è appunto qui, secondo me, il pericolo maggiore. Perché? Perché l'articolo 35 del regolamento per la Legge di pubblica sicurezza dice che sono da ritenersi armi da guerra non solamente quelle che in atto servono per l'armamento delle truppe nazionali ed estere, ma anche quelle che potranno in avvenire essere armi da guerra, cioè armi da guerra virtuali oltre che attuali. E parla anche di armi analoghe a quelle da guerra.

Ora, questo si spiega, perchè la precisazione di questo articolo 35 del regolamento è fatta ai fini dell'articolo 28 della Legge di pubblica sicurezza, cioè ai fini della licenza di cui hanno bisogno da parte del Ministro dell'interno coloro i quali vogliano fare raccolta di armi o di munizioni da guerra. Ma quando si tratta, invece, di reato, e di reato piuttosto grave, comportante pene notevoli, io penso che il cittadino abbia bisogno di una maggiore certezza del diritto e della disposizione di legge, e che non possa essere consentita una accezione così larga come quella del regolamento di pubblica sicurezza.

Da qui il mio emendamento, il quale mi sembra chiarificatore non solo, ma trova conforto in una precedente disposizione di legge, perchè il regio decreto dell'8 novembre 1889, n. 6517, precisava appunto che per armi da guerra erano da intendersi quelle adottate in atto dalle truppe, sia nazionali che straniere.

Queste sono le ragioni del mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione?

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria. Vi possono essere delle armi che non sono adottate dalle truppe di nessun paese e che pure sono micidiali. Ogni definizione diventa quindi pericolosa e per questo la Commissione si oppone.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la aggiunta, nel primo comma, delle parole « atte all'impiego » dopo le parole: « o parti di esse ».

(È approvata).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Devo ora porre in votazione l'emendamento proposto dalla minoranza della Commissione:

« *Alla fine del primo comma sostituire le parole: è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila, con le altre: è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.* ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dagli onorevoli Marzi, Capalozza, Calasso, Latorre, Imperiale, Corbi, Gullo, Cinciari Rodano Maria Lisa, Montagnana, Buzzelli, Invernizzi Gabriele, La Rocca, Lozza, D'Agostino, Baldassari, Diaz Laura, Saccenti, Walter, Bianco, Dal Pozzo, Angelucci Mario, Polano, Cavallari.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto su tale emendamento.

(Segue la votazione).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	326
Maggioranza	164
Voti favorevoli . . .	104
Voti contrari . . .	222

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Artale — Azzi.

Babbi — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Basso — Bavaro — Belliardi — Belloni — Bellucci — Bensi — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Borsellino — Bosco Lucarelli —

Bovetti — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calasso Giuseppe — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Casalinuovo — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cecconi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiostergi — Cicerone — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Coccia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Cornia — Corona Achille — Cotani — Cremaschi Carlo — Cucchi.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Diecidue — Di Fausto — Di Mauro — Dominè — Donati — Donatini — Ducci.

Ebner — Ermini.

Fabiani — Fadda — Faralli — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fietta — Filosa — Fiina — Firrao Giuseppe — Fora — Foresi — Fumagalli — Fusi.

Galati — Gasparoli — Gatto — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchèro — Giammarco — Giannini Olga — Giolitti — Giordani — Girolami — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grassi Candido — Grassi Giuseppe — Grazia — Greco Giovanni — Guadalupi — Guerrieri Emanuele — Guggenberg — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde. Jervolino Angelo Raffaele.

La Malfa — La Pira — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone-Marchesano — Leonetti — Lizzier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Rio — Mattarella — Matteotti Matteo — Matteucci — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Micheli — Michelinì — Migliori — Molinaroli — Momoli — Montagnana — Monterisi — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino.

Nasi — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Nitti — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Palazzolo — Pallenzona — Paolucci — Parente — Pastore — Perlingieri — Perrotti — Pertusio — Petrilli — Petrone — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Polano — Ponti — Pratolongo — Preti — Proia — Pucci Maria — Pugliese.

Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Repossi — Rescigno — Resta — Riccio Stefano — Riva — Rosselli — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scano — Scelba — Schiratti — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Smith — Sodano — Spiazzi — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchì — Sullo.

Tambroni Armaroli — Tarozzi — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tessauro — Titomanlio Vittoria — Tolloy — Tommasi — Tonengo — Tosato — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valenti — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Visentin Angelo — Vocino — Volgger.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zerbi.

Sono in congedo:

Amendola Pietro — Angelini — Arata. Calosso — Carpano Maglioli — Corbino — Corona Giacomo.

Franceschini — Fuschini.

Garlato.

Murdaca.

Rocchetti.

Togliatti — Tosi — Treves.

Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Viola.

Zanfagnini.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi. (1).

PRESIDENTE. Passiamo al comma aggiuntivo proposto dell'onorevole Amadeo e altri al quale l'onorevole Ferrandi ha dichiarato di associarsi, del seguente tenore:

« Nei casi di lieve entità la pena può essere diminuita ».

Comunico che su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dagli onorevoli Cavallari, Corbi, Angelucci Mario, Invernizzi Gabriele, Sullo, Paolucci, Diaz, Laura, Walter, Semeraro Santo, Latorre Capalozza, Bianco, Messinetti, Marzi, Polano, Berti Giuseppe fu Angelo.

Non recando la richiesta il numero di venti firme prescritte dal Regolamento, chiedo se sia appoggiata.

(È appoggiata).

BETTIOL GIUSEPPE. Signor Presidente, questa non è opposizione.

PAJETTA GIAN CARLO. Vuol cambiare il Regolamento?

PRESIDENTE. Ella può deplorare, onorevole Bettiol, quanto vuole, ma il Regolamento non si può violare.

Una voce al centro. Questo è ostruzionismo!

PAJETTA GIAN CARLO. Questo è il Regolamento!

PRESIDENTE. Le proteste sono non soltanto fuori luogo, ma anche dannose, perchè fanno perder tempo.

RESCIGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCIGNO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento all'articolo 6, e di associarmi a quello dell'onorevole Amadeo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Amadeo e altri.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINO

(Segue la votazione).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti 308

Maggioranza 155

Voti favorevoli 120

Voti contrari 188

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Almirante — Amadeo Ezio — Ambrico. — Amendola Giorgio — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli. — Ariosto — Armosino — Azzi.

Babbi — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Bavaro — Belliardi — Belloni — Bensi — Bernardinetti — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bontade Margherita — Bottai — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Casalnuovo — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cecconi — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Coccia — Cocco Ortiz — Colitto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Cornia — Corona Achille — Cortese — Cotani — Cremaschi Carlo — Cucchi.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Diecidue — Di Fausto — Di Mauro — Dominedò — Donati — Donatini — Ducci — Dugoni.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Filosa — Fina. — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Fumagalli — Fusi.

Galati — Gallo Elisabetta — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchèro — Giammarco — Giannini Olga — Giolitti — Girolami — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grassi Candido — Grassi Giuseppe — Grazia — Guadalupi — Guerrieri Emanuele — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helper.

Improta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele.

La Pira — La Rocca — Lanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone-Marchesano — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardini — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marconi — Marengi — Martinelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Matteucci — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Micheli — Michelini — Migliori — Momoli — Monterisi — Morelli — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino.

Nasi — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Nitti — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pallenzo — Paolucci — Parente — Pecoraro — Perlingieri — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Polano — Poletto — Ponti — Pratolongo — Pucci Maria — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Reposi — Rescigno — Resta — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Roasio — Roselli — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sansone — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scano — Scelba — Schiratti — Scoca — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Smith — Sodano — Spiazzi — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Sullo.

Tambroni Armaroli — Tarozzi — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tessauro — Titomanlio Vittoria — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valenti — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Visentin Angelo — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Sono in congedo:

Amendola Pietro — Angelini — Arata. Calosso — Carpano Maglioli — Corbino — Corona Giacomo.

Franceschini — Fuschini.

Garlato.

Murdaca.

Rocchetti.

Togliatti — Tosi — Treves.

Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Viola. Zanfagnini.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi. (1).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Rescigno, non accettato dal Governo e dalla Commissione:

« Agli effetti di cui al precedente comma, per armi e munizioni da guerra si intendono quelle adottate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere ».

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3. del decreto. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario legge:*

« Chiunque, avendo notizia che nello stabile dove abita o dove esercita la sua attività o nelle appartenenze di esso si trovano armi, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con la multa sino a lire duecentomila ».

PRESIDENTE. Comunico che su questo articolo vi è una proposta di soppressione da parte della minoranza della Commissione e da parte degli onorevoli Amadeo, Chiostergi, Bertinelli, Giavi, Mondolfo, Grassi Candido, De Vita, Giulietti, La Malfa, Belloni, Parri.

Invito il Relatore per la maggioranza a esprimere il suo parere.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza.*

La maggioranza della Commissione non si oppone all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo ?

SCELBA, *Ministro dell'interno.* Il Governo, per le ragioni illustrate, dovrebbe insistere. Ma, per smentire quel carattere di odiosità che è stato a torto attribuito alla legge, non ha nessuna difficoltà ad aderire alla proposta di soppressione dell'articolo 3.

Con questo, rimane fermo che il fatto è sempre incriminabile e punibile a norma del Codice penale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 3 alla quale non si oppongono nè la Commissione, nè il Governo.

(È approvata — Applausi).

Passiamo all'articolo 4 del decreto. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario, legge:*

« Chiunque trasgredisce all'ordine legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli aggressivi chimici da lui detenuti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila ».

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha proposto che l'articolo sia così modificato:

« Chiunque trasgredisce all'ordine legalmente dato dall'autorità di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse atte all'impiego, le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chimici da lui detenuti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Vi è poi una proposta dell'onorevole Cavallari, di soppressione dell'articolo, che deve avere la precedenza.

L'onorevole Cavallari ha facoltà di illustrare la sua proposta.

CAVALLARI. Noi proponiamo la soppressione dell'articolo 4 la cui dizione è quanto mai oscura perché, se bene ne abbiamo compreso il senso, è o pleonastico o controproducente.

Tale decreto, una volta pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, dopo cinque giorni entra in vigore. Dal quinto giorno della sua pubblicazione decorre quel termine di quindici giorni entro il quale possono essere consegnate le armi senza che il consegnatario incorra

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

in alcuna sanzione. Ora, che cosa accadrà se, trascorsi questi quindici giorni, dovessero venir trovate delle armi presso una persona? Accadrà che costui verrà denunciato e condannato giusta il disposto dell'articolo 2.

L'articolo 4, quindi, in questa ipotesi non ricorre, in quanto cioè c'è già l'articolo 2 che commina la pena richiesta nella fattispecie.

Esso peraltro, non solo è pleonastico, ma secondo noi anche controproducente perché, scaduto quel tale termine, il cittadino che sia animato da buona volontà non può consegnare le armi in quanto sa che, consegnandole, andrebbe incontro alla sanzione prevista dall'articolo 4.

Per queste ragioni, dunque, noi chiediamo che l'articolo 4 sia soppresso.

PRESIDENTE. Chiedo alla minoranza della Commissione il proprio parere sull'emendamento soppressivo illustrato dall'onorevole Cavallari.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Onorevole Presidente, vorrei esporre i motivi che mi inducono a mantenere il mio emendamento in contrasto con la domanda di soppressione.

Non si può affermare che l'articolo 4 della legge eccezionale corrisponda all'articolo 698 per la norma precettiva, giacché l'articolo 698 è nella sua lettera e nel suo spirito particolare, difforme dell'articolo 2 della legge che stiamo discutendo; l'articolo 698 del Codice penale esiste in quanto esiste l'articolo 697, il quale si riferisce alle armi in ordine alle quali può darsi una legittima definizione, previa denuncia.

Questo articolo 4 invece si riferisce anche ad armi la denuncia delle quali non può renderne lecita la detenzione: vale a dire alle armi da guerra, cosicché, almeno per quanto riguarda le armi da guerra, l'elemento materiale, oggettivo, dell'articolo 4 è senza dubbio compreso concettualmente, e oserei dire anche edittalmente, nell'articolo 2. Accade nella pratica questo assurdo: che vengono contestati in concorso l'articolo 2 e l'articolo 4. Ciò potrebbe essere concepibile soltanto se la mancata consegna potesse sussistere indipendentemente dal delitto di detenzione illecita, delittuosa, come preveduto dall'articolo 2. Da ciò potrebbe prendere veste di fondatezza, di ragionevolezza la proposta di soppressione. Senonché, onorevole Presidente e onorevoli rappresentanti del Governo, noi ci limitiamo ad insistere nel nostro emendamento, che riguarda soltanto la misura della pena, perché pen-

siamo che questo articolo 4 debba prevedere, nello spirito della legge, nella mente di chi l'ha dettato, i casi di coloro che hanno in origine posseduto lecitamente, l'arma, la parte di essa, l'esplosivo, ecc., e che si trovano sì ad esserne detentori illegittimi, ma non per un vizio originario di legittimità nell'acquisizione e nella detenzione, bensì per una situazione sopravvenuta in seguito ad un ordine di consegna che non sia stato osservato.

Se non venisse mantenuto almeno questo articolo 4, dove finiremmo? Che anche la detenzione prima legittima, che poi sia divenuta illegittima per mancata consegna, precipiterebbe nella « Geenna » dell'articolo 2.

Questo io osservo all'onorevole Cavallari. Se egli crede di insistere nella sua domanda di soppressione, io avrò manifestato un mio pensiero personale. Mi pare che proprio sulla strada della ricerca — dopo i voti che abbiamo avuto finora — di qualche possibilità riparatrice del rigore dell'articolo 2, l'articolo 4 vada mantenuto. Ma appunto perché, signor Presidente e onorevoli colleghi, l'articolo 4 prevede l'ipotesi nella quale in origine la detenzione dell'arma era lecita, e quindi si tratta puramente di un delitto di omissione, io penso che anche le pene stabilite dall'articolo 4 risultino eccessive, e che almeno su questo terreno marginale la maggioranza possa venirci incontro e venire incontro alla giustizia e all'equità, accettando l'emendamento, secondo il quale la minoranza stessa vorrebbe veder fissate le pene da sei mesi a tre anni.

PRESIDENTE. Di fronte alle ragioni esposte dall'onorevole Ferrandi, l'onorevole Cavallari insiste nella sua proposta?

CAVALLARI. Mi trovo imbarazzato a dire se insista o meno nel mio emendamento soppressivo, in quanto non ho ben capito la chiacchierata non breve che ha fatto il relatore della minoranza. Se sono riuscito ad afferrare, in parte almeno, ciò che egli ha detto, ritengo che le sue parole possano così riassumersi (se sbaglio, prego di correggermi): vi è il caso in cui, nel momento attuale, il detentore di una pistola 7.65, può detenerla se l'abbia denunciata. In un momento successivo, fra un mese, un anno o quindici anni, interviene un provvedimento governativo, una legge, la quale dice che bisogna consegnare tutte le armi. Allora, coloro che non le consegnano sono punibili alla stregua del presente articolo 4.

Questo se non erro dovrebbe essere il pensiero dell'onorevole Ferrandi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. È qualcosa di più.

CAVALLARI. Ma io trovo che di fronte a questo vantaggio, che è relativo, di fronte cioè al vantaggio di includere nella legge che andrà presto in vigore, un articolo che non ha motivo di essere se non in contemplazione di una futura disposizione di legge, di fronte a questo lieve beneficio — tanto più lieve in quanto possiamo benissimo pensare che nella stessa futura norma di legge può essere introdotto il contenuto dell'articolo 4 — noi incontriamo qui seri inconvenienti, in quanto davanti a molti tribunali, a molte corti, ancora oggi, a mesi di distanza dall'andata in atto del decreto di cui si chiede la proroga, si discute quale possa essere il significato di questo articolo 4.

Quindi io mantengo il mio emendamento suppressivo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Desidero spiegare al collega la disposizione dell'articolo 4. La disposizione dell'articolo 4 rappresenta una mitigazione delle disposizioni dell'articolo 2.

Non si può considerare l'ipotesi dell'articolo 4 come concorso di reato per le ragioni che dirò in appresso e che dovranno esser tenute presenti in sede di discussione dinanzi ai tribunali.

Esiste di diritto una categoria di persone che possono detenere armi da guerra: per esempio i vigili notturni, i quali hanno facoltà di portare mitra o armi da guerra. In determinate circostanze l'autorità politica ha dato disposizione di consegnare le armi da guerra di particolare pericolosità come i mitra, lasciando la facoltà di tenere altre armi meno pericolose.

Le persone che possedevano legittimamente le armi da guerra non rientrano nell'articolo 2; ma se non consegnano le armi che vengono loro vietate è giusto che siano puniti, sebbene con una pena inferiore a quella stabilita dall'articolo 2.

Quindi l'articolo 4, che è poi la riproduzione letterale dell'articolo 698 del Codice penale che sussisteva nonostante il divieto di detenzione delle armi, ha una sua ragione ontologica, consistente nell'intento di favorire i detentori di armi venuti legittimamente in possesso e non per colpirli maggiormente.

Con questa spiegazione che dovrebbe essere chiara anche di fronte ai giudici, e che non mancheremo di illustrare nella relazione

ministeriale appunto perchè sia tenuta presente nei giudizi penali, la disposizione in esame trova la sua legittima giustificazione.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI, *Relatore per la Minoranza*. Volevo aggiungere questo, e sono grato al Governo di aver dato le spiegazioni che abbiamo ora udite.

Certo l'interpretazione, la *mens legis* merita un chiarimento, ed è sulla premessa di questo chiarimento ora avvenuto e che intendo completare che si giustifica l'avversione alla soppressione dell'articolo 4.

Si tratta appunto di prevedere e di punire una detenzione che altrimenti, nel momento in cui è divenuta illecita e viene scoperta, dovrebbe finire, con questa legge che ormai è stata approvata sino all'articolo 2, sotto la sanzione appunto dell'articolo 2. Mentre invece, quando quella detenzione attualmente illecita — attualmente nel momento dell'accertamento — avesse avuto una origine lecita, si rende applicabile soltanto l'articolo 4.

Questo è lo spirito e la ragione dell'articolo. Onde che dal nostro punto di vista, poichè la detenzione illecita quando venga scoperta come tale di fronte (come tale) all'articolo 2 non potrebbe che essere punita in base all'articolo 2, potrà invece essere punita in base all'articolo 4 se si dimostri che in origine o in un determinato momento quella detenzione era stata lecita.

Se questo è il pensiero del legislatore, se questa è la ragione dell'articolo, io credo che sarebbe contro gli intendimenti e contro la linea critica della minoranza sopprimere questo articolo di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, ella insiste?

CAVALLARI. Di fronte a quest'ulteriore chiarimento, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al Relatore della maggioranza di esprimere il suo parere sul testo dell'articolo 4 proposto dalla minoranza.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda la diminuzione delle pene la Commissione, in base alle osservazioni già esposte, è contraria. Accetta, invece l'aggiunta delle parole: « atte all'impiego ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Capalozza il seguente emendamento:

« Aggiungere, dopo la parola: armi, le altre: da guerra, e dopo le parole: aggressivi chimici, le altre: od altri congegni micidiali ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Prego l'onorevole Scalfaro di esprimere il parere della Commissione.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'aggiunta delle parole: « da guerra » la Commissione ritiene di dover lasciare la terminologia: « le armi », usata dall'articolo 4 in senso più generico. Per quanto concerne le parole: « o parti di esse atte all'impiego » esse sono accettate dalla Commissione, in quanto si tratta di adottare la stessa terminologia già votata ed approvata.

Così pure è accettata la aggiunta: « o altri congegni micidiali ».

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Desidero esprimere un mio pensiero personale: occorre che si lasci la formula quale è nel progetto di maggioranza perchè si tratta di una ipotesi completamente diversa da quella dell'articolo 2.

Le autorità, per esigenze di ordine pubblico, potrebbero ordinare ai privati di consegnare anche le armi da caccia. Quindi la terminologia usata dall'articolo 4 del progetto è esatta.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per illustrare questa modifica: « le armi da guerra »

A me sembra che sia necessario precisare in questa legge eccezionale « armi da guerra » perchè, nel caso in cui la pubblica autorità ordinasse la consegna anche delle altre armi, esiste sempre la disposizione generale contravvenzionale dell'articolo 698, relativo alla consegna di armi.

Sembrerebbe assurdo che, nell'ipotesi in cui la pubblica autorità dovesse ordinare la consegna anche di un temperino...

RUSSO PEREZ. Macchè temperino!

CAPALOZZA. Se di una certa misura è un'arma anche quello ... (art. 585 n. 2 del Codice penale in relazione alle norme legislative e regolamentari di pubblica sicurezza) La legge e il regolamento di pubblica sicurezza dicono quali sono le armi, e quali sono le armi comuni e quali sono le armi da guerra.

Ora, nell'ipotesi in cui si dovesse arrivare ad ordinare la consegna delle armi anche non da guerra, si deve fare richiamo all'articolo 698 e non alla legge eccezionale. E anzi, eventualmente, si potrebbe chiarire: « ferme restando le disposizioni dell'articolo 698 per le altre armi ».

Si potrebbe, cioè, completare l'articolo con tale ulteriore disposizione o magari con un capoverso aggiuntivo. Non si comprende-

rebbe altrimenti come l'articolo 2 possa essere armonizzato con l'articolo 4; queste due norme corrispondono in tutti i sensi e in tutti i casi, ma differiscono nelle espressioni rispettive « armi da guerra » e « armi ».

Ora, ci troviamo di fronte a questa grave difficoltà: che i giudici molto probabilmente si domanderebbero se si tratta di una omissione materiale pura e semplice con la conseguenza che si potrebbe avere in certi casi l'applicazione della norma di cui all'articolo 698 del codice penale.

Quindi, penso che sia opportuno, anche per ragioni di tecnica legislativa, essere chiari su questo punto. Pertanto, insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. L'equivoco cui accennava il collega che in un caso si potesse applicare l'articolo 698 e in un altro l'articolo 4 non può sussistere, perchè è stabilito all'articolo 9 della legge la sospensione dell'articolo 698. Perciò fino a che è in vigore questa legge, l'articolo 698 del Codice penale è sospeso nella sua applicazione.

Per la stessa ragione non possiamo accettare l'aggiunta « armi da guerra »; appunto perchè l'articolo 4 rappresenta null'altro che la trascrizione dell'articolo 698, e non possiamo parlare soltanto di « armi da guerra »; diversamente toglieremmo qualsiasi sanzione per i contravventori trovati in possesso di armi non da guerra.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Faccio rilevare che non siamo ancora arrivati alla discussione dell'articolo 9 e, quindi, in sede di emendamento di questo articolo potrebbe essere disposto il mantenimento in vigore, per le armi comuni, dell'articolo 698 del Codice penale che il progetto dichiara incompatibile con la presente legge.

PRESIDENTE. Devo porre per primo in votazione l'emendamento proposto all'articolo 4 dall'onorevole Capalozza:

« Aggiungere dopo la parola: armi, le altre: da guerra ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Angelucci Mario, Paolucci, Negri, Ghislandi, Floreanini Della Porta Gisella, Nenni Pietro, Bettiol Francesco, Dal Pozzo, Pesenti, Smith, Diaz Laura, Corbi, Turchi, Matteucci, Fora.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

È stata nello stesso tempo chiesta la votazione a scrutinio segreto dagli onorevoli Chieffi e altri.

Domando se la richiesta sia appoggiata.
(*È appoggiata*).

Questa votazione, a norma del Regolamento, deve avere la precedenza.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Capalozza testé letto.

(*Segue la votazione*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento dell'onorevole Capalozza:

Presenti e votanti. . . .	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	83
Voti contrari	237

(*La Camera non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Alliata di Monteleone — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale — Azzi.

Babbi — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Basso — Bavaro — Belliardi — Belloni — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bottai — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Casalnuovo — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli

Avolio Giuseppe — Cavallari — Cecconi — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chiostergi — Cimenti — Clerici — Coccia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Colombo — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Cornia — Corona Achille — Corsanego — Cortese — Cotani — Cremaschi Carlo — Cucchi — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Diecidue — Di Fausto — Donatini — Ducci — Dugoni.

Ebner — Ermini.

Fadda — Fanfani — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Filosa — Fina — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Fumagalli — Fusi.

Galati — Gallo Elisabetta — Gasparoli — Gatto — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchèro — Giammarco — Giolitti — Giordani — Girolami — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grassi Candido — Grassi Giuseppe — Greco Giovanni — Guadalupi — Guerrieri Emanuele — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde — Jervolino Angelo Raffaele.

La Malfa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone-Marchesano — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matteucci — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Michelini — Migliori — Molinaroli — Momoli — Montecrisi — Montini — Morelli — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino.

Nasi — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Nitti — Numeroso.

Orlando.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pallenzona — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pella — Perlingieri — Perrone Capano — Perrotti — Pertusio — Petrilli — Petrone — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Polano — Poletto — Ponti — Pratolongo — Pugliese.

Quarello.

Raimondi — Rapelli — Reggio d'Aci — Repossi — Rescigno — Resta — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rodinò — Roselli — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Umberto — Sansone — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scano — Scelba — Schiratti — Scoca — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Smith — Sodano — Spataro — Spiazzi — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Sullo.

Tambroni Armaroli — Tarozzi — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tosato — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valenti — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Visentin Angelo — Vocino — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno.

Sono in congedo:

Amendola Pietro — Angelini — Arata. Calosso — Carpano Maglioli — Corbino — Corona Giacomo.

Franceschini — Fuschini.

Garlato.

Murdaca.

Rocchetti.

Togliatti — Tosi — Treves.

Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Viola. Zanfagnini.

Si riprende la discussione del disegno di legge:

Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi. (1).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento all'articolo 4 proposto dalla minoranza della Commissione: aggiungere le parole: « atte all'impiego » dopo le parole: « parti di esse ».

Questo emendamento è accettato dal Governo e dalla Commissione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Capalozza ha proposto, infine, di aggiungere dopo le parole: « aggressivi chimici » le altre: « o altri congegni micidiali ».

Anche questo emendamento è accettato dal Governo e dalla Commissione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Riguardo alle sanzioni, la minoranza della Commissione ha proposto di sostituire alle parole « la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila » le altre: « la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Il Governo e la Commissione hanno dichiarato di non accettare questa proposta.

La pongo in votazione.

(Non è approvata).

L'onorevole Pertusio insieme con altri colleghi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « *Dopo le parole:* gli aggressivi chimici, da lui detenuti, *aggiungere:* « legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine ». L'onorevole Pertusio ha facoltà di svolgere l'emendamento.

PERTUSIO. L'espressione aggiuntiva: « legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine » intende identificare con precisione l'ipotesi che la norma vuol sanzionare, eliminando così qualsiasi equivoco di interpretazione, proprio nel senso chiarito dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Chiedo il parere della Commissione.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è favorevole, trattandosi soltanto di un'aggiunta che ha carattere di chiarimento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno.* Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pertusio testè letto.

(È approvato).

L'articolo 4 del decreto risulta nel suo complesso così approvato: « Chiunque trasgredisce all'ordine legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse atte all'impiego, le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

mici o altri congegni micidiali da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila ».

Passiamo all'articolo 5 del decreto. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Chiunque, senza licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquantamila.

« Soggiace alla reclusione da tre a dieci anni e alla multa sino a lire centomila, chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma, per cui non è ammessa licenza, ovvero una parte dell'arma medesima.

« Se alcuno dei fatti preveduti dal presente articolo è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, ovvero di notte, le pene sono aumentate ».

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha proposto il seguente testo, del primo comma, con la soppressione del secondo comma:

« Chiunque, senza licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con la reclusione sino a tre anni ».

L'onorevole Ferrandi ha facoltà di svolgere questa proposta.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. La spiegazione è data nella relazione. Le pene detentive sono di siderale gravità ed il sistema del nostro Codice penale e di tutta la nostra legislazione penale è questo: che le pene pecuniarie e, quindi, la multa (non l'ammenda, poiché l'ammenda segue sempre come pena congiunta all'arresto o disgiunta dall'arresto tutti i reati contravvenzionali) in tema di delitti (e qui si sono trasformate le contravvenzioni in delitti), sia comminata per i delitti in cui sia ravvisabile lo scopo di lucro. Non capisco perché si debba dipartirci da questo criterio generale della nostra legislazione per aggiungere una superflua sanzione pecuniaria laddove sono già tanto gravi le pene detentive.

PRESIDENTE. La prego di svolgere anche i due emendamenti soppressivi dei due commi successivi.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Vi è una preoccupazione, in questo articolo, ed è quella di fronteggiare il più grave pericolo, che sorge allorché il possessore di un'arma la porti fuori della propria abitazione, e, quindi, si ponga nella situazione di poter aggredire il bene dell'ordine pubblico e le persone, con più facilità ed immediatezza.

Ora, non so perché si debba fare una differenza e stabilire una diversità così sensibile di pene per il porto dell'arma indiscriminata in confronto al porto di arma da guerra. Il pericolo non ha una graduazione tale da giustificare queste differenti sanzioni. Il pericolo per l'ordine pubblico e per le persone è praticamente lo stesso. Essere uccisi con una rivoltella di calibro adatto ad un'arma da guerra o con una rivoltella di calibro diverso, credo sia la medesima cosa. Vedersi puntata una pistola di un tipo o una pistola d'altro tipo, sì, potrà in certi casi costituire maggiore o minore mezzo di intimidazione, ma non si può capire come, stabilendosi un minimo di reclusione di 15 giorni nel caso normale, si debba salire ad un minimo di tre anni e ad un massimo di dieci, solo che si tratti di una rivoltella da considerarsi arma da guerra.

E così non so se si possa veramente ritenere più pericolosa, dal punto di vista pratico, il porto dell'arma fuori della propria abitazione, nel caso in cui qualcuno se ne vada detenendo l'arma per una pubblica strada, oppure la porti dove vi sia concorso di persone.

Mi pare, insomma, che se si vuole anche qui trasformare la contravvenzione di porto d'arma in delitto di porto d'arma, si sia già abbondantemente provveduto con la prima parte di questo articolo 5.

Né bisogna dimenticare che il colpevole del porto d'armi già per questo viene ad essere responsabile di detenzione d'arma, e quindi è inseguito non solo dall'articolo 5, ma anche dall'articolo 2. Bisogna porsi di fronte quale sarebbe la situazione derivante dal fatto che alcuno porti fuori della propria abitazione la famosa rivoltella calibro 9: due anni per la detenzione e tre anni per il porto; quindi, cinque anni di minimo. Non parliamo dei massimi che giungerebbero, senza fare una grinza, nientemeno che alla durata di un ventennio di reclusione!

Ecco perché, almeno sull'articolo 5, mi pare che basti la sanzione preveduta nella prima parte dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Bovetti insieme con gli onorevoli Tonengo, Mannironi,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Bertinelli, Giavi, Chiaramello, Viale, Lettieri, Zanfagnini e Rescigno, ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 5, sostituire il secondo comma col seguente:

« Soggiace alla reclusione da sei mesi a cinque anni e alla multa fino a lire centomila chi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa porta un'arma per cui non è ammessa la licenza.

« Subordinatamente, dopo il comma medesimo, aggiunge, di seguito, il seguente periodo:

« Nei casi di lieve entità possono applicarsi ai casi previsti dal presente comma le pene comminate dal primo comma ».

L'onorevole Bovetti mantiene il suo emendamento ?

BOVETTI. Poiché il mio emendamento è quasi identico, nella sostanza e nella forma ad altri emendamenti sui quali si è pronunciato il Governo, dichiaro di ritirarlo e mi riservo di promuovere una legge di iniziativa parlamentare che chiarisca la materia così contraddittoria nella legge di Pubblica sicurezza, aggravata da certa giurisprudenza, in tema di armi lecite e non lecite.

PRESIDENTE. L'onorevole Buzzelli, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del secondo comma dopo le parole: ovvero una parte dell'arma medesima, le parole: atta all'impiego.

Lo mantiene ?

BUZZELLI. Lo mantengo, nel caso però che non sia soppressa questa parte dell'articolo.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Bettiol ?

BETTIOL GIUSEPPE. Su questi emendamenti soppressivi illustrati dall'onorevole Ferrandi. Parlerò a titolo personale e non come membro della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Io sono contrario agli emendamenti avanzati dall'onorevole Ferrandi, il quale vorrebbe innanzitutto abolire la possibilità della pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva.

Faccio presente che il minimo della reclusione per il reato di cui all'articolo 5, prima parte, è di 15 giorni; quindi può darsi che il giudice ritenga opportuno applicare i 15 giorni, ma contemporaneamente c'è la pena pecuniaria e questo può essere molto più efficace, spesso, della pena detentiva.

Quindi, io sono contrario alla eliminazione di questa aggiunta della pena pecuniaria. Per quanto riguarda la soppressione del capoverso, io sono pure contrario a questa soppressione, perché, il fatto di portare un'arma di cui non è consentita la licenza, è un fatto veramente grave e pericoloso per la incolumità pubblica, e come tale deve essere punito severamente.

D'altro canto, qui si sono fatte delle discussioni sul concorso del reato di cui all'articolo 2 col reato di cui al capoverso dell'articolo 5; ma senza voler risolvere il problema in questa sede, faccio presente che ogni magistrato, il quale sia al corrente della dogmatica penalistica, non ammetterà il concorso dei reati con quella pena iperbolica già richiamata in questa sede, cioè dei 20 anni di reclusione, pena di cui hanno appunto parlato gli onorevoli Gullo e Ferrandi; perché l'articolo 2, rispetto all'articolo 3, può rappresentare un passo, un *minus* e quindi possiamo essere nel campo del concorso di norme e non nel campo del concorso dei reati.

Faccio presente che il reato di cui al capoverso dell'articolo 5 prevede pene più gravi di quelle di cui all'articolo 2. Questo è anche indizio della presenza di un reato progressivo, per cui si applicherà soltanto l'articolo 5.

Sono pertanto contrario alla soppressione del capoverso dell'articolo 5, così come sono contrario alla soppressione del secondo capoverso. Perché qui il pericolo è in *re ipsa*: quando c'è assembramento, concorso di persone, quando c'è la notte, che è prevista dal codice penale come aggravante comune, e quindi applicabile nei confronti di tutti i reati, non si vede perché non debba essere considerata come circostanza aggravante in relazione a questo reato del porto abusivo di armi, per cui non è ammessa, comunque, la licenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Scalfaro ha facoltà di esprimere il parere della maggioranza della Commissione.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento proposto dalla minoranza. La pena pecuniaria non può dirsi superflua, perché anche essa ha la sua funzione come ha giustamente osservato l'onorevole Bettiol.

Evidentemente l'articolo 5 presenta delle ipotesi che hanno un crescendo di pericolosità, e quindi vi è un crescendo di pena. Per questo il secondo comma deve essere mantenuto così come si presenta nell'articolo 5 ed il terzo pure, presentando una ipotesi di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

pericolosità anche più grave — quando cioè vi sia la presenza casuale o non di persone, ipotesi di concorso e di adunanza, oppure quando si tratti del tempo di notte, perchè è diminuita la possibilità di difesa da parte della vittima.

È accettata l'aggiunta delle parole: «atta all'impiego» alla fine del secondo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Scelba ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Per quanto si riferisce all'emendamento dell'onorevole Buzzelli, siamo d'accordo; ma siamo contrari agli altri emendamenti proposti dalla minoranza.

Nessuno può negare che la conservazione di un'arma è un fatto diverso da quello di portarla in giro e che costituisce qualche cosa di più grave che non la conservazione dell'arma stessa.

D'altro canto, è più grave portare un'arma in giro nelle diverse circostanze elencate nell'ultimo comma dell'articolo 5. Quindi, sono ipotesi perfettamente diverse e progressivamente più gravi, tanto vero che con l'articolo 5 non facciamo che trascrivere letteralmente — salvo la parte che si riferisce alle pene — l'articolo 699 del Codice penale.

Per quanto si riferisce al concorso delle pene, la pena pecuniaria e la pena detentiva, riteniamo che la pena pecuniaria debba sussistere. Mi pare sia il Machiavelli a dire che l'uomo dimentica più facilmente l'assassinio del padre, che non il furto del portafoglio.

Nel caso specifico si applicherà la pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria, che spesso è più efficiente della prima.

Per questo insistiamo che sia mantenuto il testo della legge, respingendosi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 5 la minoranza della Commissione propone in sostanza di sopprimere le parole «e con la multa sino a lire 50.000». Pongo in votazione questo emendamento.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma proposto dalla minoranza della Commissione.

(Dopo prova e controprova, non è approvato)

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Buzzelli, accettata dalla Commissione e dal Governo, di aggiungere alla fine del secondo comma le parole: «atte all'impiego».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del terzo comma proposto dalla minoranza della Commissione.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Gli onorevoli Ferrandi, Bertinelli, Dugoni ed altri hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo.

«Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, e quando per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, nonché per le condizioni personali del reo ai sensi dell'articolo 133 seconda parte del Codice penale, il fatto debba ritenersi di lieve entità».

Invito l'onorevole Ministro dell'interno a esprimere il parere del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo, in linea di massima, è favorevole all'articolo aggiuntivo che è stato presentato, non per spirito di conciliazione — che non c'è niente da conciliare — ma perchè è nello spirito della stessa legge che stiamo discutendo e nell'intento conseguente di togliere tutto ciò che non si ritiene strettamente necessario per le finalità stesse della legge.

Con l'articolo aggiuntivo si tende a diminuire la pena quando la lievità dell'infrazione risulti dalla qualità dell'arma o dalla quantità delle munizioni e insieme dalla qualità personale del reo, e dalle altre circostanze in cui l'infrazione si è verificata.

E, in effetti, quando siano concorrenti questi tre elementi, a me pare che, portando la sanzione al livello di una giustizia obbiettiva, non si viene meno al fine del disarmo dei cittadini.

Per questo motivo dunque, salva la forma che non so se tecnicamente sia rispondente al concetto — ci è mancato il tempo di deliberare a pieno il testo aggiuntivo — il Governo si dichiara favorevole.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Se ho ben capito questo articolo aggiuntivo alla lettura che ne ha fatta il Presidente, debbo osservare che esso risponde, sì, dal punto di vista, diciamo così, politico, a quell'indirizzo che ogni legge e quindi anche questa deve seguire per adeguarsi sempre alle qualità personali del colpevole, ma mi pare che in quell'articolo sia detto che la gravità del fatto è in funzione delle qualità personali del colpevole. Ora, ciò non può assolutamente ammettersi,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

perchè l'articolo 133 dice che la gravità del fatto è una cosa a sè ed altresì la capacità a delinquere del colpevole; ma la capacità a delinquere del colpevole, cioè le qualità personali del reo non si riverberano sul fatto, che rimane quello che è, ma se ne tiene conto soltanto ai fini della commisurazione della pena.

A mio avviso pertanto, questo articolo aggiuntivo — a parte lo spirito che lo informa — non è espresso tecnicamente in maniera felice, perchè può lasciar l'impressione, può far pensare che la gravità del fatto, come tale, sia in relazione alle qualità personali del colpevole, ciò che dal punto di vista penalistico dogmatico non è corretto, e non lo è nemmeno in relazione all'articolo 133.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrandi, vuole esprimere il suo parere?

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Vorrei osservare, in replica all'onorevole Bettiol — premesso che non ho nessuna riluttanza a modificare la forma, purchè la sostanza resti identica — che qui si tratta di giungere alla possibilità di una diminuzione di pena. Ora, se noi abbiamo creduto di fissare cumulativamente delle esigenze perchè questa diminuzione di pena sia concedibile, e abbiamo indicata la qualità dell'arma, degli esplosivi, la quantità degli stessi, e le condizioni personali del reo, abbiamo richiamato tutti elementi che già il codice indica come criteri, come elementi di giudizio, appunto per commisurare la pena. Non vi è nulla di tecnicamente sbagliato, a mio modesto avviso. Comunque, se vogliono suggerire una formula diversa, la suggeriscano, e poi potremo votare sulla nuova dizione.

Osservo poi che l'emendamento aggiuntivo va collocato all'articolo 6. Si può votarlo anche in questo momento, tuttavia, anche perchè il voto su questo emendamento aggiuntivo ha rilievo per l'articolo 5. In secondo luogo, vorrei dire che, anche nella dizione presente, col richiamo a quelle condizioni, l'emendamento aggiuntivo mi pare conservi il rispetto dei concetti giuridici, e non contrasti coll'articolo 133 del Codice penale.

PRESIDENTE. Lasciamo allora per il momento in sospenso questo emendamento. L'articolo 5 risulta così approvato con la sola aggiunta, alla fine del secondo comma, delle parole: «atta all'impiego».

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *segretario*, legge:

«Le pene previste negli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà

se il reato è commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantità o la qualità delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto è di rilevante gravità».

PRESIDENTE. All'articolo 6 v'è una proposta pura e semplice di soppressione della minoranza della Commissione.

L'onorevole Ferrandi ha facoltà di svolgerla.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. La soppressione si riferisce essenzialmente alla prima parte del disegno di legge.

A noi pareva che le pene fossero tanto gravi da ritenere che potessero colpire nella latitudine dai minimi ai massimi anche i fatti in ordine ai quali fosse stato accertato un fine sedizioso o fosse stata assunta una raccolta di armi per qualità e quantità da considerarsi ingente e pericolosa.

Ora la soppressione proposta ha esclusivamente questo motivo.

Per quanto riguarda il fine sedizioso in specie, richiamando quello che affermava poco fa l'onorevole Bettiol, prendo argomento per dire che, discutendosi poi l'emendamento aggiuntivo, io consentirò alla soppressione di quanto riguarda le condizioni personali del reo. Anche il fine sedizioso rientra in quei moventi a delinquere che al n. 1 seconda parte dell'articolo 133 devono essere assunti per l'uso dei poteri discrezionali del giudice a commisurare la pena tra il minimo ed il massimo.

E così si dica per la qualità e la quantità delle armi, elementi che incidono sulla gravità del fatto e sull'accertamento del pericolo che si viene a creare.

Questi sono i motivi dell'emendamento soppressivo, che sono stati già, del resto, sviluppati nella relazione.

Vorrei fare presente un'altra cosa. La pena così determinata arriverebbe ad un massimo di 15 anni, fino alla metà. Competenza, quella della Corte d'Assise. A che cosa giungiamo in pratica? Che se questo articolo che con cuore tranquillo — io dico — poche volte sarà applicato e poche volte sarà contestato, venisse da alcuno contestato, eventualmente a sproposito, l'infelice imputato che si trovasse a dover rispondere di questa imputazione solo perchè gli fosse stata addebitata in sede istruttoria, potrebbe trovarsi a soffrire il carcere preventivo prima del giudizio per poi veder scomparire l'articolo 6 ed invece risorgere una delle ipotesi meno gravi della legge, e dovrebbe quindi attendere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

anche un anno ed oltre, in condizioni di carcere preventivo, come molti, come troppi detenuti che attendono il giudizio di Corte d'Assise.

Ora io, anche per questo, a nome della minoranza che rappresento, sono avverso alla prima parte dell'articolo 6, e domando al Ministro della giustizia, per il caso che questa soppressione venisse vietata e rimanesse questa aggravante, se non creda di regolarsi come si è fatto con un'altra legge speciale della quale abbiamo sentito far menzione ripetutamente in questo nostro dibattito, e cioè proprio quel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, che aumentava la pena di un terzo alla metà per i furti, sicché un furto aggravato venendo, ad essere colpito col massimo superiore di 10 anni, doveva essere giudicato dalla Corte d'Assise. Il legislatore di allora, di fronte agli inconvenienti che derivavano da uno spostamento di competenza di quella natura, con un decreto successivo ha stabilito (legge speciale di fronte alle norme del codice) che la competenza restasse al tribunale.

In subordine dunque chiederei (non ho preparato un emendamento e quindi mi rimetto al Ministro di grazia e giustizia), chiederei che anche in questo caso venisse riconfermata la competenza del tribunale, per rendere più spediti i processi e per limitare gli inconvenienti cui accennavo.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 6 a proposito dei moventi, è vero che l'articolo 133 (che è un po' — come lo definì un grande penalista — il polmone di tutta la legislazione odierna) obbliga il giudice ad esaminare sempre i moventi, cioè gli antecedenti psicologici dell'azione, per adeguare le pene a tutte le caratteristiche del reato, e quindi è chiaro che tutti i moventi entrano in considerazione e devono essere esaminati. Ma spesso può accadere che il legislatore senta la necessità di considerare particolarmente un motivo specifico, e lo può considerare o come elemento del dolo, che da generico passa a specifico, o come circostanza aggravante di un reato per cui è richiesto il dolo generico. E siccome questi reati possono essere perpetrati per fini diversi da quello sedizioso, mi pare logicamente e politicamente opportuno ammettere il fine sedizioso come circostanza aggravante.

Io sarei favorevole a dire, per le pene, che sono aumentate fino a un terzo; con ciò si

sposta lo stesso la competenza del giudice, perchè si passerebbe dal tribunale alla Corte d'Assise, la quale però darebbe forse una maggiore garanzia formale e sostanziale con i suoi giudici popolari. Quindi si favorisce il reo mandandolo a giudizio della Corte d'Assise anzichè del tribunale, dove esistono solo magistrati togati che vengono qualificati come giudici-mummia che non sentono il palpito della vita.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Vorrei fare un'osservazione assai breve.

È pacifico, che, mantenendo l'attuale testo dell'articolo 6 o mutandolo secondo la proposta del collega Bettiol, la competenza è della Corte d'Assise.

Ora, poichè in sostanza si può essere processati per questo reato, per il solo fatto che si veda nel fine del colpevole un fine sedizioso, è evidente che resta molto arbitrario rinviare o non rinviare alla Corte d'Assise un cittadino che abbia commesso un reato come questo. Tanto più che, per il fine sedizioso, il codice penale stabilisce una pena estremamente più mite di quella che si verrebbe a stabilire in questa legge; mi pare che il senso della proporzione non vi sia più.

Il codice stabilisce per la radunata sediziosa la pena dell'arresto non inferiore a sei mesi, mentre qui si avrebbe una pena estremamente grave, con la competenza necessaria della Corte d'Assise.

E, mentre il codice prevede il fatto della radunata sediziosa, l'attuale disegno di legge prevede un fine sedizioso, che non si comprende come si possa desumere se non attraverso la radunata sediziosa.

Se poi si vuole ammettere che le autorità che procedono all'accertamento del reato possano vedere nel fatto della detenzione delle armi il fine sedizioso, si conferma con ciò l'estremo pericolo di mantenere l'articolo 6, perchè si dà all'iniziativa degli organi di polizia giudiziaria di vedere nel fatto un fine sedizioso, esponendo così un cittadino ad un processo grave e più lungo dei processi ordinari. Si porterebbe il cittadino dinanzi alla Corte d'Assise per vedere poi probabilmente che il fine sedizioso non c'è.

Io mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla gravità delle conseguenze di quest'articolo e di insistere sulla proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Ella, onorevole De Martino Francesco, è per la soppressione del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

l'intero articolo o soltanto per la parte: « è commesso a fine sedizioso? ».

La sua argomentazione mi sembra rivolta all'inciso « a fine sedizioso ».

DE MARTINO FRANCESCO. Quantità e qualità delle armi sono dei fatti obiettivi più accertabili del fine. Quindi mi sono soffermato in particolare sul fine sedizioso. Ma è evidente che le stesse ragioni di opportunità legislativa sussistono anche per la quantità e la qualità delle armi, per impedire che vi sia, appunto, un processo di Corte d'Assise per la semplice detenzione delle armi.

PRESIDENTE. Prego il Ministro dell'interno di esprimere il parere del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Noi insistiamo per il mantenimento del testo. Per quanto riguarda la quantità della pena devo ricordare che nell'articolo 3 del decreto del 1945 la pena (per quanto riguarda l'aggravante della quantità delle armi) è stabilita da 3 a 15 anni. Quindi ci siamo mantenuti esattamente nei termini del precedente decreto. Non vedrei la ragione per la quale si dovrebbe attenuare oggi la pena.

In quanto « al fine sedizioso » ritengo che debba essere mantenuta la specifica, perché ha la sua ragione di essere, obiettiva, e non crea nessun arbitrio poliziesco rimettendo alla politica di decidere se denunciare il fine sedizioso o no.

La Polizia giudiziaria può denunciare all'autorità giudiziaria, come tutti i giorni viene fatto, per furti o altri reati, ma questo non significa che basta la denuncia perché il cittadino faccia anni di carcere. Sarebbe una assurdità. Il Magistrato ha il dovere di accertare i fatti denunciati per vedere se ci sono gli elementi della prova. Quindi i pericoli cui accennava il collega, non sussistono, e per questi motivi noi insistiamo perché l'articolo sia mantenuto. Diciamo pure che questo articolo, poi, trova, in fondo, il correlativo nella diminuzione che abbiamo concordato e che è stata presentata da un gruppo di deputati. C'è l'aggravante per quanto si riferisce alla quantità, ma c'è la diminuzione se si tratta di una quantità molto lieve. Non ci sarebbe ragione di essere della diminuzione se non ci fosse l'aggravante. C'è un nesso logico fra le due disposizioni.

Per quanto si riferisce al comma aggiuntivo, che è stato proposto, lo accetto con la modificazione suggerita dall'onorevole Bettiol di sopprimere la qualità personale del reo, in quanto questo è già previsto nella legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Rescigno ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 6 aggiungere, di seguito, le parole: Sono diminuite dalla metà ad un terzo se il fatto stesso, per le dette circostanze di quantità o di qualità, rivesta carattere di particolare tenuità, e di tale attenuante si tien conto agli effetti della concessione della libertà provvisoria ».

RESCIGNO. Ho già in precedenza dichiarato di ritirarlo.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Vorrei molto brevemente apportare un nuovo argomento a conforto dei colleghi che chiedono la soppressione dell'articolo 6, e l'argomento è questo: il fine sedizioso, la quantità delle armi e munizioni, ecc. sono circostanze che servono a giustificare la norma straordinaria, il carattere eccezionale che noi stiamo discutendo, perché se non si riconoscesse nell'atto di colui che detiene armi un fine sedizioso non vi sarebbe nessun bisogno di fare la norma speciale, in quanto sarebbero sufficienti le norme contenute nel Codice penale. Quindi il fine sedizioso è un fine contenuto di per se stesso nella norma e non può formare un'ulteriore aggravante.

Comunque, quando si arriverà alla votazione dell'emendamento soppressivo proposto dai colleghi, chiederò che venga votato per divisione, prima la parte che va fino a « sedizioso » e poi la seconda parte.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Vorrei ricordare ai colleghi semplicemente che il Codice penale nella repressione dell'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, prevede questo fatto: coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da 3 a 15 anni; coloro che la dirigono con la morte. Poi l'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

Io credo che queste previsioni del Codice penale che riguardano un fatto così grave sono, in sostanza, le previsioni più notevoli dell'articolo 6 e quindi credo che potrebbe bastare alla Camera l'articolo del Codice penale. Tanto più è notevole questo se voi confrontate le pene del Codice penale con quelle della legge specifica che votiamo; in sostanza le pene previste dalla legge sono le stesse che il Codice penale detta per il fatto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

dell'insurrezione armata, che è certamente più grave della detenzione di armi a fine sedizioso.

Mi permetto richiamare l'attenzione dei colleghi su questa assurdità, che cioè l'insurrezione armata verrebbe ad essere repressa con un massimo di pena uguale a quella prevista per la detenzione di armi a fini sediziosi.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Relatore per la maggioranza?

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Bisogna tenere presente che non è possibile prevedere il fine sedizioso come elemento integrante per la configurazione di ciascuno dei reati previsti da questa legge. Questa legge parte da una situazione base: pericolosità per la presenza delle armi e quindi punizioni. Qualora a questa situazione si aggiunga questo dolo specifico, il fine sedizioso, allora si giustifica ed è evidente ed indispensabile l'aggravante. Come ha osservato pocanzi il Ministro dell'interno, si deve configurare l'ipotesi dell'aggravante come si configurerà quella dell'attenuante quando si verifichi effettivamente un'ipotesi che sia al di sotto di quella situazione considerata inizialmente come base. Né si può osservare che il fine sedizioso resterebbe allora troppo facilmente configurabile perché lasciato all'arbitrio del magistrato, all'arbitrio della pubblica sicurezza, lo stabilire l'esistenza di tale fine, quando invece è certo che ci vogliono elementi oggettivi che possano fare concludere per l'esistenza del fine sedizioso.

Per questo la Commissione, nella sua maggioranza, è d'accordo che il testo rimanga quale esso è, né pare possibile accettare la proposta dell'onorevole Bettiol dell'aumento della pena fino ad un terzo, ritenendo necessario, per l'esistenza in questa ipotesi della « rilevante gravità » alla quale si fa cenno nelle ultime parole dell'articolo, lasciare la pena così come fissata nel testo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 6.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

L'onorevole Bettiol ha proposto di sostituire al primo comma, alle parole: « da un terzo alla metà » le altre: « fino a un terzo ». Insiste?

BETTIOL GIUSEPPE. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta, non accettata dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Pongo ora in votazione la soppressione delle parole: « se il reato è commesso a fine

sedizioso ovvero » proposta dall'onorevole Cavallari.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Ora passiamo all'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Dugoni, Ferrandini e altri:

« Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, e quando per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, nonché per le condizioni personali del reo, ai sensi dell'articolo 133 seconda parte del Codice penale, il fatto debba ritenersi di lieve entità ».

Penso che si tratti, in realtà, di un articolo aggiuntivo. Poiché il ministro intende che queste attenuanti si riferiscano anche all'articolo 6, oltre che agli articoli precedenti, evidentemente deve trattarsi di un articolo 6-bis. Prego la Commissione di esprimere il suo pensiero.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Pare a me personalmente che possa essere un articolo a sé. Non è possibile prevedere, comunque, che questo articolo aggiuntivo, debba incidere anche nell'articolo 6, perché il contrasto è evidente.

PRESIDENTE. Se lo consideriamo come aggiuntivo dicendo: « Le pene stabilite negli articoli precedenti », è chiaro che si escludono le pene stabilite dall'articolo 6. Se invece lo poniamo come articolo aggiuntivo, è chiaro che si comprendono anche le pene dell'articolo 6.

Prego l'onorevole Ministro di esporre il suo pensiero.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. L'articolo 6 si compone di due parti; una parte che aggrava le pene stabilite per i fatti previsti nei precedenti articoli, ed una seconda parte che diminuisce le stesse pene stabilite negli articoli precedenti. L'articolo 6 non prevede nessun reato specifico, ma prevede le aggravanti ed le diminuenti. L'emendamento andrebbe quindi collocato come secondo comma dell'articolo 6.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Vorrei fare osservare all'onorevole Ministro: evidentemente l'articolo 6, quando parla dell'aggravante e della quantità o qualità di armi, è chiaro che non può conciliarsi con quello che stiamo discutendo; che parla appunto di qualità e di quantità di armi; ma vi è la condizione richiesta per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

l'aggravante, che dovrebbe essere comune all'attenuante, ossia il fine sedizioso.

Non capisco perché se domani si stabilisse che il fine sedizioso non potrebbe presentare serio pericolo, l'imputato non dovrebbe beneficiare dell'attenuante.

Non credo che il farne un articolo a parte contrasti con l'articolo 6, nel momento in cui esso stabilisce le aggravanti.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. In aggiunta alle osservazioni fatte dall'onorevole Gullo, desidero ricordare che l'articolo 69 del Codice penale prevede, appunto, la concorrenza di circostanze attenuanti ed aggravanti e rimette al magistrato la decisione se le attenuanti debbano essere ritenute prevalenti nei confronti delle aggravanti o il contrario.

Sembra logico considerare la diminvente, di cui si parla, come diminvente da prevedersi in un articolo a parte e, comunque, consentire che sia concorrente con l'aggravante del fine sedizioso dell'articolo 6, in esame agli effetti dell'applicazione dell'articolo 69 del codice penale.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Vorrei osservare ai colleghi che propongono di fare un articolo a parte, che non v'è nessuna ragione sostanziale; perché, a norma del l'articolo 69 del Codice penale, se vi è concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti, si fa luogo al regolamento da esso previsto.

Ovunque mettiamo le attenuanti, nell'articolo 6 o altrove, è chiaro che, se di fatto due circostanze, attenuanti ed aggravanti, concorrono, si applica l'articolo 69.

È pura questione di forma; non deriva alcuna variazione nella sostanza dal collocamento della disposizione.

PRESIDENTE. La Commissione è del parere che la proposta debba essere considerata come un emendamento aggiuntivo?

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Sì.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Come emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 6 nella seguente definitiva formulazione:

«Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si

tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici e quando per la qualità dell'arma, delle munizioni, degli esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 del decreto. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

«Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe o altre macchine o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a dieci anni.

PRESIDENTE. A questo articolo non è stato presentato alcun emendamento e quindi rimane invariato.

Passiamo all'articolo 8 del decreto. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

«Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso, non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna, precedentemente non osservato, delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici».

PRESIDENTE. L'onorevole Capaloza ha presentato il seguente emendamento:

«*Sopprimere le parole:* «prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso».

Ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Si propone, nell'articolo 8 che suona: «Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato e in ogni caso, non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» la soppressione dell'inciso: «prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso». Perché questo? Perché, evidentemente, appare un assurdo concedere il termine di quindici giorni e, contemporaneamente, non mettere in condizione di fruire del beneficio di questo termine coloro i quali, magari il giorno successivo, cioè nel primo dei quindici giorni che sono concessi dall'articolo 8, vengono dalla polizia scoperti con una rivoltella, o con altre armi o con munizioni.

D'altra parte, penso che tale emendamento suppressivo dovrebbe essere accolto anche per motivi di carattere politico generale, di tranquillità pubblica, per far sì, cioè, che in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

questi quindici giorni almeno, non vi siano perquisizioni, qualche volta collettive, da parte dei carabinieri o della pubblica sicurezza. In effetti, ricordo che casi di questo genere si sono verificati allorchè entrò in vigore la legge del febbraio 1948. Si è dato precisamente il caso che qualcuno sia stato trovato in possesso di qualche arma, non essendo ancora scaduti i quindici giorni. La magistratura, di fronte a questa precisa disposizione: «prima dell'accertamento del reato» condanna egualmente: e ciò è quanto mai illogico, anche per un richiamo a reati analoghi, come ad esempio, il mancato conferimento di grano all'ammasso. Evidentemente, finchè non scade il termine — trattandosi di reato omissivo — non si può ritenere che il reato si sia perfezionato, e pertanto, nella ipotesi in cui il produttore sia trovato in possesso di quantitativi di grano prima che sia scaduto il termine di conferimento, è logico che non sia condannato: ed infatti non è condannato. Non si capisce perchè, invece, dovrebbe essere condannato chi, prima della scadenza del termine concesso per la consegna, sia trovato in possesso dell'arma. Questo è il motivo che ha ispirato il mio emendamento.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

«Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato».

L'onorevole Ferrandi ha facoltà di svolgerlo.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Il mio emendamento aveva soltanto carattere formale e non aveva altra ragione che questa: l'economia dell'articolo. Infatti quanto è detto, senza le parole di cui si propone la soppressione, è sufficiente per dire quanto esprimerebbero anche le parole da sopprimere. In altre parole basta dire: «Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso, non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna, precedentemente non osservato». Aggiungere: «delle armi, delle parti di esse, ecc.» mi pare superfluo, trattandosi di una ripetizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo, unitamente agli onorevoli Chiostergi, Bertinelli,

Giavi, Mondolfo, Grassi Candido, De Vita, Giulietti, La Malfa, Belloni e Parri, ha presentato il seguente emendamento:

«All'articolo 8, sostituire le parole: non oltre quindici giorni, con le parole: non oltre trenta giorni».

Ha facoltà di svolgerlo.

AMADEO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore per la maggioranza di esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione non può accettare l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Capalozza.

Col nostro articolo si vuole, in un certo senso, premiare, non procedendo nei suoi confronti, chi ha dimostrato una spontaneità nel rendersi attivo per raggiungere il fine del disarmo. Quindi, si vuole premiare l'attività del privato che è venuto, in un certo senso, in aiuto all'autorità nell'interesse pubblico.

Per questi motivi, non è assolutamente accettabile la proposta dell'onorevole Capalozza.

Circa le altre proposte, non mi pare che esse incidano nel merito dell'articolo. È questione di forma.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta l'emendamento proposto dalla minoranza, ma non accetta l'emendamento dell'onorevole Capalozza, perché con questo emendamento si creerebbe una *vacatio legis* che consentirebbe, durante i 15 giorni, la libertà di commerciare, importare armi dall'estero e venderle.

Una voce a sinistra. C'è una legge ordinaria; non c'è la *vacatio legis*.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Si tratta, a mio avviso, di una *vacatio legis* di una gravità eccezionale. La legge ordinaria non vuol dire niente, perché essa considera il fatto contravvenzionale. Per 15 giorni verrebbe considerato come fatto contravvenzionale un fatto punito come delitto per tre anni e che tale tornerà ad essere dopo i 15 giorni.

Ora, questa legge mira al disarmo. Si può consentire di non punire il cittadino che spontaneamente consegna le armi, ma non si può creare, per 15 giorni, una situazione che consentirebbe una libertà di commercio di armi. A questa conseguenza assurda porterebbe l'emendamento Capalozza. Il Governo non può accettarlo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Vorrei permettermi di osservare al Ministro che l'emendamento proposto dal collega Capalozza esclude implicitamente la possibilità che nel termine di 15 giorni si possa fare commercio o importazioni di armi, perchè l'articolo prevede soltanto la denuncia e la consegna, cioè prevede il caso della detenzione di armi e non prevede anche il caso dell'importazione o fabbricazione di armi, perchè per quei casi non occorre una denuncia, ma soltanto la licenza dell'autorità. Quindi, in sostanza, il testo dell'articolo 8, secondo la proposta dal collega Capalozza, permetterebbe a coloro che detengono armi e non le hanno consegnate, di consegnarle nei 15 giorni.

Mi permetto di fare osservare che sopprimendo « prima dell'accertamento » si facilita la consegna spontanea delle armi, perchè chi ha timore, detenendo l'arma, che questo fatto possa essere accertato, probabilmente si guarderà bene dal consegnarla, e probabilmente la nasconderà in altri luoghi, ma non la consegnerà perchè corre il rischio che vi sia l'accertamento. Viceversa, se non ci fosse la preoccupazione dell'accertamento, potrebbe darsi che colui che detiene l'arma sia invogliato a consegnarla.

Ripeto che il commercio, l'importazione ecc., delle armi non rientrano nell'articolo 8, che si riferisce soltanto alla denuncia ed alla consegna delle armi.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Vorrei fare un caso specifico: chi detiene un'arma, per esempio, e la detiene in casa o l'ha nelle appartenenze della sua abitazione o altrove, un certo giorno, entro il termine dei quindici giorni si reca a consegnarla. Ora, mentre si reca a consegnare l'arma viene fermato dalla polizia o dai carabinieri. Che cosa succede?

La polizia dirà: noi abbiamo accertato il reato; potrà aggiungere che è una scusa quella di dire che si andava a portare l'arma all'autorità in ossequio alla legge.

Quindi, mi sembra che tale mia osservazione appoggi le argomentazioni dell'onorevole De Martino, e ritengo che si debba consentire questa *vacatio legis* straordinaria, che si riferisce solo alle ipotesi della detenzione e della mancata denuncia. Ciò può facilitare di molto la consegna delle armi, e il raggiungimento degli scopi della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro rimane nella sua opinione?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. L'ipotesi del cittadino che si reca a consegnare una arma ai carabinieri, e possa essere egualmente incriminato di detenzione abusiva di armi, si può superare facilmente, una volta che l'interessato si rechi presso le autorità di pubblica sicurezza dichiarando di possedere un'arma da guerra ecc. e che è disposto a consegnarla. Con questo si può sempre evitare la possibilità dell'arresto.

CAPALOZZA. Il cittadino non è un sottile tecnico del diritto! Si tratta spesso di contadini analfabeti!

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore per la minoranza ha facoltà di esprimere il suo parere.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Eventualmente, non per superare le ragioni ora esposte dal Ministro dell'interno, ma per placare le preoccupazioni che questo periodo dei 15 giorni si presti a qualche cosa di più pericoloso, si potrebbe, se il proponente dell'emendamento lo accetta, premettere: « fuori dei casi di cui all'articolo 1 della presente legge; ed allora veramente si potrebbe dare anche un maggior stimolo alla consegna delle armi, secondo anche quanto è stato detto dagli oratori che mi hanno preceduto.

CAPALOZZA. Sono disposto ad accettare questa formula.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'interno ha facoltà di esprimere l'opinione del Governo in proposito.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo non può accettare, perchè in questo modo si legalizzerebbe la detenzione abusiva delle armi.

PRESIDENTE. Pongo anzitutto in votazione l'emendamento dell'onorevole Capalozza, soppressivo delle parole: « prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso ».

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

L'onorevole Ferrandi insiste nel suo emendamento sostitutivo?

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Non ne ho più ragione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo proposto dalla minoranza della Commissione, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo:

« Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato, ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato ».

(È approvato).

Segue un articolo 8-bis, proposto dalla minoranza della Commissione

« Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite dalla metà ad un terzo, qualora il colpevole prima dell'accertamento consegna spontaneamente le armi, le parti di esse, le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chimici da lui detenuti ».

L'onorevole Ferrandi ha facoltà di illustrarlo.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Onorevoli colleghi, l'articolo 62, n. 6, del Codice penale, prevede una diminuzione generica che si applica a tutti i casi, previsti dalla legge penale e che consiste nell'avere il reo, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante la restituzione; con l'essersi, prima del giudizio, e fuori del caso preveduto nell'ultimo comma dell'articolo 56 (vale a dire la desistenza volontaria in tema di tentativo) — adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Ora, mi si consenta, a ragion veduta, una candida confessione, perché effettivamente io devo addebitare ai colleghi della minoranza e a me stesso un errore, quanto meno, tattico. Penso che, se noi avessimo taciuto, a buon diritto, nel caso di consegna spontanea prima del giudizio (ma siccome qui l'accertamento è sempre coevo al sequestro, o meglio il sequestro all'accertamento, salvo il caso di una denuncia sulla notizia di un possesso di armi non reperite — nel qual caso potrebbe darsi una successiva consegna spontanea ad opera dell'inquisito —) si sarebbe reso sempre applicabile l'articolo 62 n. 6. del Codice penale.

Se vi è una ragione per insistere, per non ritirare l'articolo aggiuntivo, si è che con questo emendamento noi domandiamo una diminuzione di pena più forte di quella che potrebbe essere consentita applicando l'articolo 62 n. 6, articolo applicabile, onorevoli colleghi, perché esso non ha riferimento soltanto — come è nel concetto volgare, dirò così, o com'è nella frequenza dei casi — alla restituzione della refurtiva o al risarcimento dei danni provocati dal reato, ma anche alla elisione o alla attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Siamo in tema

di delitti di pericolo, come si è avuto occasione di osservare anche dianzi !.

Comunque, le leggi speciali, le norme eccezionali meritano, a parer nostro, una disposizione specifica. Ho letto nella relazione della maggioranza che non si ritiene di far luogo a questo articolo aggiuntivo, in quanto si pensa, tra l'altro, che ben raramente potrebbe darsi che alcuno si esponesse al giudizio penale e ad una sicura condanna, sia pure attenuata, consegnando spontaneamente le armi cessato il periodo, dirò così, di franchigia.

Orbene, se si dovesse ritenere rispondere a realtà questa previsione, proprio la rarità di questo ravvedimento, proprio l'eccezionalità di questo contegno, di questa iniziativa spontanea e riparatrice, dovrebbe giustificare questa norma. In sostanza, questa è l'ipotesi che noi facciamo: che, a un certo momento il detentore di armi, pentito, impaurito, preoccupato dalle conseguenze della sua situazione, sfidando una sanzione penale, porti le armi all'Autorità.

Certo è che, se non ha alcun beneficio per questa sua iniziativa, il detentore di armi ben più difficilmente potrà indursi ad una tale decisione, ad una tale riparazione: mentre è sperabile che a ciò sia indotto se, invece, sappia che con questo gesto, con il quale si soddisfa pienamente allo scopo proclamato della legge che non è evidentemente di mandare in prigione i cittadini italiani, ma di disarmarli i cittadini italiani. Se, dunque, il detentore di armi può sperare in una pena che lo salverebbe dalle conseguenze derivanti, in caso di accertamento del reato, dall'infrazione della più grave pena normale, si può ottenere qualche cosa: poco o molto non so; se nessuno consegnerà, la norma resterà inapplicata; se alcuno consegnerà sarà nell'interesse pubblico, e la diminuzione della pena risponderà, secondo i principi del nostro codice, secondo i principi della giustizia, ad una contropartita, dirò così, ad un riconoscimento che lo Stato, che la Giustizia devono compiere nei confronti di tutti i ravveduti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Scalfaro a esprimere il parere della maggioranza della Commissione.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria. (*Commenti*).

È contraria perché nessuno credo possa sentirsi invogliato a consegnare le armi avendo la certezza assoluta di essere processato e punito, sia pure con un'attenuante. D'altra parte, è da osservare che chi vuole abbandonare le armi — lo insegna la storia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

recente — ha mille modi per farlo senza essere punito.

Se poi tale proposta vuole essere un'attenuante, si osserva che l'attività che il reo può compiere può essere sempre considerata alla stregua dell'articolo 133 del Codice penale, dal magistrato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere al riguardo il pensiero del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ritengo che l'emendamento proposto dalla Commissione snaturerebbe tutto il sistema della legge nelle finalità che essa si prefigge di raggiungere; diverrebbe anzi quasi un incitamento a detenere le armi, anziché un incentivo a consegnarle.

Qui cito dat bis dat; l'opportunità è che vengano date subito le armi e questo appunto la legge intende raggiungere. Non possiamo quindi accettare un emendamento il quale, come ripeto, svuoterebbe di tutte le sue finalità la legge che noi abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8-bis, testé letto.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Segue l'articolo 8-ter, presentato anche dalla minoranza della Commissione:

« La ricerca delle armi e l'accertamento dei reati devono attuarsi secondo le norme del Codice di procedura penale ».

Invito l'onorevole Relatore per la minoranza a illustrarlo.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Si è già diffusamente parlato di questa istanza che noi abbiamo posta con l'articolo 8-ter.

Non drammatizziamo: abbiamo detto le cose che ci sembrava fosse utile dire intorno a responsabilità che riteniamo siano anche del Governo, come anche possono essere fuori del Governo: responsabilità che esistono, si manifestano, si estrinsecano e si moltiplicano nella vita di tutti i giorni: vale a dire l'interpretazione che la polizia ha dato e dà dei suoi poteri e delle sue funzioni, specie nel campo di applicazione di questa legge.

Che cosa chiediamo, onorevoli colleghi? Che, dettandosi una legge eccezionale, si garantiscano le libertà dei cittadini, si garantisca il controllo da parte dell'autorità giudiziaria sull'opera della polizia. Non domandiamo per questo che venga rivoluzionata la

legge generale, la legge normale; domandiamo testualmente che « la ricerca delle armi e l'accertamento dei reati devono attuarsi secondo le norme del Codice di procedura penale ». Che cosa significa questo? Che vogliamo estromettere, non soltanto per il tempo di notte — a ciò ha provveduto una norma della legislazione luogotenenziale — ma anche nel tempo di giorno, l'applicabilità dell'articolo 41 della legge di pubblica sicurezza. Che questo articolo 41 costituisca qualche cosa di contraddicente al vivere democratico è già stato parzialmente riconosciuto dal nostro legislatore, quando ha voluto impedire che si applicasse nel tempo di notte. Ma oggi, di fronte ad una legge, nella quale certo non si è peccato di avarizia nel determinare le pene, nello stabilire sanzioni di ogni natura, oggi, dico, quando l'esperienza insegna che un malessere, che un disagio, che degli inconvenienti molto gravi sono seguiti all'opera della polizia nell'applicazione della legge e per l'accertamento di questi reati, pare lecito e doveroso domandare quanto noi domandiamo.

In sostanza, la differenza è questa: l'articolo 41 della legge di pubblica sicurezza permette alla polizia, in tema di ricerca di armi, solo che vi sia un sospetto, di non sottoporre né al controllo preventivo né a quello successivo dell'autorità giudiziaria il suo operato, cioè di procedere a perquisizioni, di procedere ad atti di limitazione della libertà personale dei cittadini e ad una lesione, in fatto almeno, della libertà e inviolabilità del domicilio. Il Codice di procedura penale, nel suo articolo 224, in sostanza, lascia un largo campo di iniziativa all'indagine della pubblica sicurezza. Quando la pubblica sicurezza ricerca un evaso, un catturando, quando la pubblica sicurezza ritenga esistere in una determinata abitazione traccia o corpo di reato, essa può, osservando, in quanto possibile, le norme dell'istruttoria formale sulle perquisizioni, procedere alle medesime.

Ma la differenza sta in questo: che, secondo le norme di procedura penale, come modificate dalla legislazione luogotenenziale e regia, che, per l'articolo 224 del Codice di procedura penale la polizia giudiziaria ha l'obbligo di riferire in qualsiasi caso al magistrato, di sottoporre l'opera propria ad un controllo immediato del magistrato, di dar notizia all'autorità giudiziaria, entro venticattro ore, del proprio operato. Noi non domandiamo che questo: che, accanto alla polizia, vi sia il controllo dell'autorità giudiziaria. Non impediremo con ciò la più zelante, la più intensa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

ricerca delle armi; solamente sapremo che quando la polizia è venuta in casa nostra, della legittimità del suo agire dovrà chiedere la sanzione all'autorità giudiziaria, al Procuratore della Repubblica. Domandiamo di mettere fuori dalla nostra legislazione in questa legge eccezionale che riguarda la ricerca delle armi (e della ricerca delle armi fa esclusivo riguardo l'articolo 41 della legge di pubblica sicurezza) una norma che è la più tristemente coerente al sistema di polizia instaurato dal regime fascista.

Domandiamo che questa legge anacronistica di pubblica sicurezza, che dovrà essere eliminata e sostituita da un'altra legge più rispondente ai principi che tutti qua dentro dicono di aver fatto propri, sia estromessa in questa materia, in questo campo, per soddisfare un principio giuridico e una esigenza che tutti dobbiamo sentire, per garantire la stessa pubblica sicurezza da tutte le accuse che diventano lecite e spontanee ed immancabili quando l'accertamento dei reati sia rimesso al suo arbitrio, all'infuori di qualsiasi controllo.

Questi sono il senso, la portata e lo scopo dell'articolo aggiuntivo che raccomandiamo all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore per la maggioranza di esprimere il suo pensiero.

SCALFARO. Relatore per la maggioranza. Come ho già avuto occasione di osservare nella discussione generale, non è possibile ammettere un articolo 8-ter dove ci si richiami per l'applicazione di questa legge al Codice di procedura penale.

Evidentemente per l'attuazione di questa legge si applicheranno tutte le norme vigenti necessarie a garantire il rispetto delle libertà fondamentali secondo la Costituzione.

Per queste ragioni la maggioranza della Commissione è contraria a questo articolo aggiuntivo.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Data l'importanza dell'argomento chiedo che il seguito della discussione sia rinviato a domani. (*Commenti al centro*).

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Gullo.

PRESIDENTE. Faccio notare che la Camera è di fronte ad un progetto di legge che ha carattere di urgenza, e pertanto la discussione deve esser condotta a termine entro il minor tempo possibile. Ove si addi-

venisse ad un rinvio si imporrebbe per domani una seduta antimeridiana.

Pongo in votazione la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Gullo.

(*Non è approvata*).

Si prosegue allora nella discussione. Il Governo ha facoltà di esprimere il proprio parere sull'articolo 8-ter.

SCELBA, Ministro dell'interno. Il Governo è contrario all'emendamento presentato dalla minoranza.

Come ho già avuto occasione di accennare, con questa legge non si è portata alcuna innovazione alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la perquisizione domiciliare. Quindi l'introduzione di una disposizione del genere suonerebbe netta sfiducia verso gli organi di polizia.

Trovo perfettamente coerente il modo di procedere della minoranza, la quale si avvale del suo diritto di fare la sua opposizione, ma il Governo — per il motivo che ho detto — non può accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora devo porre in votazione l'articolo 8-ter.

È stata presentata domanda di appello nominale dagli onorevoli Gullo, Corbi, Gallo Elisabetta, Invernizzi Gaetano, Capalozza, Tarozzi, Angelucci Mario, Marzi, D'Amico, Polano, Basso, Bottai, Tolloy, Paolucci, Nenni Giuliana, Negri, Dal Pozzo.

Successivamente è pervenuta una domanda di votazione a scrutinio segreto, che ha la precedenza sulla prima, firmata dagli onorevoli Pugliese, Turco, Valandro Gigliola, Bianchini Laura, Ferrarese, Veronesi, Fassina, Galati, De Caro Gerardo, Bosco Lucarelli, Ambrico, Burato, Helfer, Migliori, Genai Tonietti Erisia, Baresi, Pignatelli, Chatrian, De Palma, Tozzi Condivi, Numeroso, Giuntoli Grazia, Chieffi, Nicotra Maria, Lattanza, Artale, Stagno d'Alcontres, Tudisco.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta dell'articolo aggiuntivo 8-ter.

(*Segue la votazione*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti . . . 279

Maggioranza 140

Voti favorevoli . . . 62

Voti contrari . . . 217

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Almirante — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Andreotti — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale.

Babbi — Baldassari — Balduzzi — Barbi — Baresi — Basso — Bavaro — Bazoli — Belloni — Bernardinetti — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianco — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato — Buzzelli.

Cagnasso — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Casalnuovo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cecconi — Cerreti — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Coccia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Colombo — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Corsanego — Cotani — Cremaschi Carlo — Cucchi.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Diecidue — Dominè — Donatini — Dugoni.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Fanfani — Fascetti — Fassina — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Fina — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Fora — Foresi — Fumagalli — Fusì.

Galati — Gallo Elisabetta — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci —

Germani — Geuna — Ghislandi — Giaccherro — Giammarco — Giolitti — Girolami — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grassi Candido — Grassi Giuseppe — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Improta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele.

La Rocca — Larussa — Lazzati — Lecciso — Leonetti — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longoni — Lucifredi.

Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Michellini — Migliori — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Montini — Morelli — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino.

Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nicotra Maria — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pallenzo — Paolucci — Parente — Perrone Capano — Pertusio — Petrilli — Petrone — Piccioni — Pieraccini — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Polano — Poletto — Ponti — Pratolongo — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Reggio D'Acì — Repossi — Re-scigno — Resta — Riva — Rivera — Roselli — Roveda — Russo Perez.

Sabatini — Saggin — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scano — Scelba — Schiratti — Scoca — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Smith — Sodano — Spataro — Spiazzi — Stagno d'Alcontres — Stella — Sullo.

Tambroni Armaroli — Tarozzi — Terranova Raffaele — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosato — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valenti — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Visentin Angelo — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Sono in congedo:

Amendola Pietro — Angelini — Arata.
Calosso — Carpano Maglioli — Corbino —
Corona Giacomo.
Franceschini — Fuschini.
Garlato.
Murdaca.
Rocchetti.
Togliatti — Tosi — Treves.
Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Viola.
Zanfagnini.

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani alle 10.30.

Presentazione di disegni di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge sulla proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. Chiedo che sia dichiarata l'urgenza e sia assegnato un termine per la presentazione della relazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato alla Commissione competente.

Come la Camera ha udito, il Ministro chiede che sia dichiarata l'urgenza.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il Ministro ha pure chiesto che sia assegnato un termine per la presentazione della relazione. Ritengo che si possa stabilire il 28 prossimo venturo; se non vi sono osservazioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge relativo alla conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non sono stati convertiti in legge o presentati per la conversione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Commissione competente.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Scoca a venire al banco della Presidenza per la presentazione di una relazione.

SCOCA. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge che autorizza il Governo a ratificare gli Accordi internazionali firmati a Parigi il 16 aprile 1948.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso due domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Bottonelli, per il reato di cui all'articolo 18 della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (riunione pubblica senza preavviso);

contro il deputato Manzini, per il reato di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 594 del Codice penale (diffamazione e ingiurie a mezzo della stampa).

Saranno inviate alla terza Commissione permanente.

Auguri al Presidente.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Domani ricorre la festività di San Giovanni. Esprimo a lei, onorevole Presidente, per il suo onomastico, i migliori auguri di pace e bene. (*Vivi applausi*).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e del tesoro, per chiedere se intendano prendere l'iniziativa legislativa per aumentare i limiti di età nel servizio permanente agli ufficiali della guardia di finanza, in concordanza con quanto deciso in rapporto ai funzionari di altre Amministrazioni statali ed agli stessi sottufficiali del Corpo di finanza, come dal decreto legislativo del 2 aprile 1948, n. 307.

« RICCIO STEFANO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se, in considerazione della specialissima situazione dell'industria dell'arte bianca nel Mezzogiorno d'Italia, intende concedere condizioni tariffarie particolarmente favorevoli per i trasporti ferroviari di pasta in spedizione dalle provincie meridionali per le altre provincie d'Italia.

« RICCIO STEFANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno, in considerazione del sempre crescente traffico e per ovviare ai continui inconvenienti già lamentati e venire incontro alle necessità dei viaggiatori delle provincie di Lecce e Brindisi, migliorare i servizi di comunicazione tra il Salento ed il centro-nord d'Italia provvedendo, con sollecitudine e comunque entro la fine del corrente mese, perché al treno 92, in partenza da Lecce, sia aggiunta una seconda vettura di seconda classe o mista ed altra vettura mista al treno 156, al quale la stazione di Brindisi già aggiunge la vettura-letto per Roma.

« GUADALUPI, SEMERARO SANTO, DE MARIA, CALASSO, LECCISO, CODACCI PISANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere quali ragioni ostano alla creazione di organi provinciali, che provvedano alla provvisoria concessione delle pensioni di guerra, in attesa della liquidazione definitiva, e ciò come da precedente legislativo, di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1943.

« LOMBARDI RUGGERO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'11 giugno 1948 a Montenovio di Montiano (Forlì) rimaneva ucciso da colpi d'arma da fuoco sparati dal locale comandante la stazione carabinieri, il contadino Pasini Silvio, e che il 18 giugno 1948 a Santa Sofia (Forlì) veniva gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco sparato dai carabinieri il reduce Valli Giordano.

« Gli interroganti chiedono, altresì, se su questi gravi fatti sia stata condotta un'inchiesta e quali ne siano stati i risultati.

« TAROZZI, REALI, CUCCHI, TOLLOY, RICCI GIUSEPPE, MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e dell'interno e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, per conoscere se intendono con la massima urgenza riprendere e finanziare il progetto relativo alla costruzione in Reggio Calabria (contrada Borrace) del sanatorio per tubercolotici su progetto allestito dal locale Consorzio e da questo presentato sin dal dicembre 1947 all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, progetto allora non finanziato per l'esaurimento dei fondi destinati a costruzione di sanatori; e ciò in considerazione dello stanziamento a carico dello Stato di un secondo fondo di un miliardo di lire disposto con decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 679, ed attese le tremende difficoltà che quel Consorzio incontra per il ricovero dei tubercolotici della provincia; i quali, in attesa di venire inesorabilmente mietuti dal morbo per difetto di cure, costituiscono gravissimo fomite di infezione.

« GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se intende dare disposizioni categoriche perché:

a) venga finalmente eliminato lo sconcio di far transitare sulla tratta Reggio Calabria-Roma e viceversa, in composizione dei treni diretti e direttissimi, vetture sconquassate e repugnantemente inzufardate, mentre, da e per la Sicilia, vengono avviate vetture nuove o rimesse a nuovo;

b) venga aumentato, specie per i treni diretti e direttissimi, il numero delle vetture, al fine di impedire l'enorme affollamento dei corridoi e rendere così possibile l'uso delle ritirate con l'eliminazione di incresciosi incidenti;

c) cessi sulle linee calabresi, e specie su quella ionica, l'ulteriore impiego di carri bestiame per il trasporto viaggiatori.

« GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere con precisione lo svolgimento degli incidenti gravi avvenuti stamani a Napoli tra polizia e disoccupati, fra i quali si contano feriti gravi.

« E per conoscere i provvedimenti che intendono adottare per la disoccupazione a Napoli.

« SANSONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se intenda

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

ripristinare a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, eroi silenziosi di cinque guerre, la riduzione praticata fino all'8 settembre 1943, del 50 per cento sulle ferrovie dello Stato, che appare quanto mai equa, specialmente in relazione alla misura davvero irrisoria delle pensioni.

« CASALINUOVO, LARUSSA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere per quali ragioni — non ostante l'aumento enorme del lavoro, la ininterrotta attività di tre Circoli di Corte di assise, le accresciute attribuzioni della Sezione istruttoria, presso la quale risulta una pendenza annua di oltre trecento procedimenti penali, la istituzione delle due Commissioni regionali per i patti agrari — l'organico dei consiglieri della Corte di appello di Catanzaro, che, secondo la tabella allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, era di venti, sia stato, invece che ampliato, come avevano ripetutamente richiesto il primo presidente ed il procuratore generale e come sarebbe stato indispensabile, ridotto prima a diciotto (23, di cui 5 alla Sezione di Reggio Calabria) con decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 323, e, poi, addirittura a sedici (21, di cui 5 alla Sezione di Reggio Calabria) con decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1633, così gravemente ostacolando, fino a renderlo impossibile, il funzionamento normale della stessa Corte, con ripercussioni notevolissime sulle sostanziali esigenze della giustizia.

« CASALINUOVO, LARUSSA, TURCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se è a conoscenza che l'8 settembre 1943 gli operai e gli impiegati dell'arsenale di La Spezia, aderendo all'appello lanciato dal Ministro della marina da Radio Bari, abbandonarono volontariamente il servizio in arsenale per non collaborare coi nazi-fascisti.

« Alla ripresa del servizio dopo la liberazione, mentre al personale di ruolo vennero regolarmente corrisposte le competenze del periodo dell'occupazione, agli operai e agli avventizi tali competenze furono negate, e lo sono ancora oggi.

« Gli interroganti chiedono all'onorevole Ministro se non ritenga ingiusto tale trattamento verso lavoratori colpevoli di avere obbedito ad un ordine regolare, e colpevoli di avere rifiutato la propria collaborazione ai tedeschi.

« LIZZADRI, SANSONÉ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti intendono prendere per por fine alla serie di arbitri e di violenze compiute dagli organi di polizia verso i contadini mezzadri della provincia di Perugia, colpevoli soltanto di aver richiesto in modo pacifico l'applicazione del lodo De Gasperi.

« Non solo organizzatori sindacali ed alcune decine di contadini sono stati arrestati per il reato di estorsione, ma nei confronti di alcuni latitanti sono stati usati metodi terroristici, come nel caso di tal Catani Domenico, fiduciario sindacale di Lisciano Niccone, il quale al momento del suo arresto veniva fatto segno ad un centinaio di colpi di mitra da parte dei carabinieri, che in forze si erano recati sul luogo, e dopo la cattura percosso con calci di moschetto, per cui fu dovuto ricoverare all'infermeria del carcere di Perugia.

« ANGELUCCI MARIO, COTANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non consideri l'opportunità, dopo i recenti decreti di amnistia, che venga abrogata la disposizione dell'articolo 13, lettera b), della legge elettorale amministrativa 7 gennaio 1946, n. 1, secondo la quale non possono essere eletti consiglieri comunali coloro che furono podestà nel quinquennio 25 luglio 1938-25 luglio 1943, mentre invece furono candidati al Parlamento persone che avevano svolto attività rilevanti nel fascismo e nella repubblica di Salò.

« ARMOSINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

a) se non ritenga doveroso ridare la libertà ed accordare il diritto di asilo ai repubblicani spagnoli che attualmente sono internati nei campi di concentramento; ciò in omaggio all'articolo 10 della Costituzione, ricordando come gli italiani esuli per motivi politici furono sempre bene accolti dalle Nazioni democratiche;

b) se sia possibile avere notizie esatte sul numero e sulle condizioni nelle quali vivono detti internati politici.

« ARIOSTO, ZAGARI, BERTINELLI, GRASSI CANDIDO, GIAVI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi dei gravi incidenti svoltisi il 23 giugno 1948 a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

Napoli in occasione di una manifestazione di reduci e di disoccupati che chiedevano lavoro.

« ALICATA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non creda essere di imprescindibile giustizia inquadrare i tre laureati appartenenti in atto alla polizia ferroviaria in Sicilia, fra gli ufficiali, essendo stati essi assunti dagli Alleati come vicecommissari aggiunti di pubblica sicurezza, ed essendo stata tale loro qualifica riconosciuta dal Governo italiano, che, per considerevole periodo di tempo, li riconobbe e li trattò come vicecommissari aggiunti.

« Invece si minaccia loro di retrocederli a sottufficiali — facendo venire gli ufficiali in Sicilia dal Nord — perché erroneamente l'ufficio di Palermo credette che fossero stati assunti dagli Alleati come sottufficiali, e come tali li segnalò al Ministero.

« Questo osserva che essi non hanno alcun diritto, perché assunti dagli Alleati e pertanto precari; ed è vero; ma qui non si invoca un diritto, sibbene un criterio di elementare giustizia.

« ADONNINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intendano assumere per lenire la dilagante disoccupazione nel comune di Urbino, ove su 2271 operai iscritti all'Ufficio del lavoro circa 1500 risultano ad oggi disoccupati, numero questo che sta rapidamente aumentando, perché i pochi lavori in corso volgono verso la ultimazione; e in particolare per sapere se, in accoglimento dell'ordine del giorno 9 giugno 1948, votato dal Consiglio comunale di Urbino, dai rappresentanti dei Partiti comunista, democristiano, repubblicano, socialista italiano e socialista dei lavoratori italiani, dal segretario della Camera del lavoro, dai rappresentanti di tutti i Sindacati, degli artigiani, degli agricoltori, dell'Ufficio del lavoro, dell'IRAB, dell'ECA e del Comitato pro-Urbino, non ritengano disporre con la massima urgenza per il finanziamento e la realizzazione dei seguenti lavori:

1°) completamento della strada Pieve di Canne-San Donato in Paviglione (n. 3 lotti per complessivi 60 milioni); completamento del nuovo Ospedale (n. 3 lotti per complessivi 60 milioni); completamento del civico acquedotto (per complessivi 20 milioni): con i

fondi stanziati o da stanziarsi pro-disoccupazione;

2°) costruzione del palazzo degli Uffici finanziari, anche al fine di liberare i locali attualmente occupati da questi uffici nel Palazzo Ducale, sede della Galleria delle Marche: il progetto per un importo di 70 milioni trovasi presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

3°) costruzione di fabbricati UNRRA-Casas nelle frazioni di Pieve di Canne, Trazzanni, Schieti e Cavallino, sinistrate dalla guerra, ove molte famiglie vivono in abitazioni malsane e pericolanti;

4°) costruzione del ponte sulla Breve di Fermignano (per lire 10 milioni); sistemazione delle scuole magistrali e della scuola di Pozzo Nuovo (per lire 5 milioni); ricostruzione della tribuna del campo sportivo (per lire 8 milioni); ricostruzione del muro della Selva dei Cappuccini (per lire 12 milioni): con i fondi destinati alle riparazioni di danni bellici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere:

1°) se siano a conoscenza che da parte dei comuni della provincia di Modena (ad eccezione del capoluogo di provincia) non viene corrisposta ai medici condotti l'indennità di presenza, che viene invece corrisposta a tutti gli altri dipendenti comunali;

2°) se e quali provvedimenti intendano prendere per eliminare tale disparità di trattamento, che appare tanto più paradossale, in quanto i medici condotti sono precisamente quei soli dipendenti comunali che hanno un continuativo e inderogabile obbligo di presenza nel territorio della loro condotta, anche durante la notte e nei giorni festivi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CORNIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se è vera la notizia, divulgata dai giornali, che si sta preparando un bando di concorso a 53 posti di notaio, riservato ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, e se non si ritenga opportuno estendere il concorso ai combattenti, ai feriti, agli invalidi e mutilati dell'ultima guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« COLITTO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sarà finanziato il completamento della costruzione della strada, che dovrà congiungere Sepino, in provincia di Campobasso, a Pietraroia, in provincia di Benevento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non creda opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si deleghi il Capo dello Stato ad emanare un decreto di amnistia e di indulto per reati comuni, che da più parti era stato preannunziato come uno dei primi atti del Presidente della Repubblica e che giustamente si è fatto, poi, rilevare non poter essere emanato dal Capo dello Stato, senza una legge di delegazione del Parlamento (articolo 79 della Costituzione). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se intenda ripristinare — come sarebbe giusto ed opportuno — l'insegnamento della lingua tedesca negli istituti governativi di istruzione secondaria di Salerno, nei quali esso venne con affrettato, se pur spiegabile, provvedimento delle autorità scolastiche locali, abolito nel periodo di emergenza del 1943, con grave danno di insegnanti ed alunni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, accogliendo le recenti giuste istanze di quella popolazione, intenda intervenire presso l'Amministrazione comunale interessata ed i competenti uffici scolastici locali, perché venga ripristinata nella scuola elementare di Villammare (Salerno) la quinta classe, già soppressa, e deprecato il pericolo di soppressione della terza e della quarta classe, pericolo dovuto alla inconsulta riduzione dei locali necessari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se, nel piano di ricostruzione del Mezzogiorno, è compresa la valorizzazione delle Grotte di Castelcivita, in provincia di Salerno, e se

comunque si intenda continuare la esplorazione delle medesime e promuovere i lavori indispensabili a farne la meta turistica che meritano di diventare, con evidente vantaggio della mano d'opera e dell'industria alberghiera locale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

« RESCIGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere:

1°) quale somma fu spesa per i ripari alla sponda destra del Po in regione dei comuni di Alluvioni Cambiò e Isola Sant'Antonio negli ultimi dieci anni;

2°) quali provvedimenti furono adottati per salvaguardare l'argine in tale zona, argine ormai intaccato dalla corrente del fiume durante la recente alluvione in modo gravissimo, con la minaccia di distruggere tutta una plaga coltivata intensamente e tre abitati: frazione Casoni Raspa di Sale; frazione Capraglia di Isola Sant'Antonio; comune di Guazzora, centri con oltre 2000 abitanti;

3°) quale uso si fece del cemento e di tutto il materiale di assegnazione e con quale criterio furono eseguiti i lavori di difesa dimostratisi miseri ed insufficienti oltre ogni dire nell'ultima alluvione;

4°) se non sia vero che le cose non seguirono un disciplinato ordine e se non si devono ravvisare eventuali responsabilità da accertarsi con una rigida inchiesta. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*). »

« LOZZA, AUDISIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei direttori didattici governativi, i quali — idonei nelle prove scritte del concorso ispettivo per 200 posti di ispettore scolastico, bandito con il decreto ministeriale 12 maggio 1939, e, come tali, non compresi nella graduatoria approvata con il decreto ministeriale 30 maggio 1947, pubblicata sul n. 15 del *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, in data 8 aprile 1948 — aspirano, giustamente, alla richiesta promozione ispettiva, specialmente ora nella imminenza del collocamento di tutti i direttori nel grado 8° e delle relative promozioni al grado 7° (ispettore di circoscrizione) in applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 1948, numero 264, che prescrive, in merito, lo scrutinio di merito comparativo, ai sensi del re-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

gio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« SILIPO, LOZZA, D'AGOSTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per assicurare la riapertura ed il funzionamento dello stabilimento Ducati di Bazzano (Bologna). (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*). »

« TAROZZI, CUCCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per sapere se è a conoscenza dei criteri seguiti dall'I.C.E. nel ripartire le licenze per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli nella Bizona della Germania, e per essere informati dei motivi per cui nella suddetta ripartizione non si è minimamente tenuto conto degli interessi delle cooperative ortofrutticole produttrici ed esportatrici. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*). »

« MARABINI, CUCCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se, nel piano del riordinamento ferroviario della Sicilia, intenda disporre l'allacciamento diretto tra la stazione di Mimiani-San Cataldo e Caltanissetta Centrale, e ciò al fine di evitare l'ingorgo di treni e passeggeri che giornalmente si verifica alla stazione di Caltanissetta Xirbi, evitando così il grave disservizio esistente per i collegamenti con Caltanissetta Centrale e ponendo fine al grandissimo disagio industriale, commerciale e turistico della città. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*). »

« DI MAURO, BERTI GIUSEPPE fu Angelo, SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della difesa, per conoscere se non ritengano opportuno rendere pubbliche al più presto le condizioni — che sono nel loro complesso note allo Stato maggiore — nelle quali i reparti italiani in Russia furono costretti a combattere e dovettero subire l'umiliazione di una tremenda disfatta; allo scopo di impedire che si continui a svolgere una grossolana mistificazione e speculazione a sfondo politico a danno dei familiari dei caduti e dei dispersi in Russia. »

« TOLLOY ».

ALICATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Fra le interrogazioni presentate ve n'è una mia al Ministro dell'interno, sui gravi fatti avvenuti stamani a Napoli. Desidero sapere quando l'onorevole Ministro intende rispondere.

A Napoli ci sono 150 mila disoccupati. È strano che una manifestazione di reduci e di combattenti si risolva invece in incidenti gravi, in cui vi sono stati numerosi feriti.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Vi sono tredici feriti, ma tutti della pubblica sicurezza.

ALICATA. All'ospedale dei Pellegrini è stato ricoverato un civile ferito.

La città si trova in uno stato di grande nervosismo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'interno ha facoltà di dichiarare quando intende a rispondere a questa interrogazione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Prima di riferire alla Camera dovrò accertare i fatti. Pertanto, potrò rispondere appena possibile.

GIAMMARCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMMARCO. Chiedo al Governo di far conoscere quando intende rispondere alla interrogazione sui prigionieri italiani ancora in Russia.

PRESIDENTE. Interesserò il Ministro competente.

Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure la interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il Ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente mozione:

« La Camera, rilevato il lungo tempo trascorso dalla corresponsione ai pensionati di un anticipo sui benefici che conseguiranno dai provvedimenti allo studio per l'adeguamento delle pensioni,

considerato che, indubbiamente, trascorrerà un ulteriore più o meno lungo periodo di tempo per le conclusioni delle Commissioni costituite per lo studio degli adeguamenti di cui sopra, da apportare alla misura dei trattamenti di pensione del personale militare e civile dello Stato ed ai trattamenti di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1948

pensione a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e di cui ai decreti legislativi n. 651 del 14 aprile e 653 del 3 maggio 1948,

chiede al Governo:

1°) che l'anticipazione prevista dagli articoli 2 dei decreti stessi, anche se ridotta secondo i casi, venga corrisposta mensilmente fino a quando non sarà approvata dal Parlamento e messa in esecuzione la legge speciale che determinerà i relativi provvedimenti;

2°) che l'anticipazione stessa venga estesa a carico del bilancio dello Stato unitamente a quella già corrisposta alle altre categorie, a tutte indistintamente le categorie di pensionati che riscuotono la pensione dai comuni, dalle province, dalle opere pie, dall'Istituto della previdenza sociale e marinara, dalla Camera dei deputati, ecc.

« DE MARTINO ALBERTO, CAPPUGI, NUMEROSO, SPIAZZI, TROISI, PIERANTOZZI, PIETROSANTI, VOCINO, FERRARIS, VERONESI, MARENGHI, COPPA, GIULIETTI, REPOSSI, GASPAROLI, MORELLI LUIGI, VOLGGER, CACCURI, EBNER, TOMBA, LONGHENA, FORESI, GUGGENBERG, MOMOLI ».

Non essendo presente il Ministro competente, ritengo opportuno rinviare ad altra

seduta la determinazione del giorno in cui questa mozione dovrà essere svolta e discussa.
(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 21.45.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10,30 e 16,30:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi. (1) (*Urgenza*).

2. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (22) (*Urgenza*).

Proroga, al 30 settembre 1948, della disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali e delle disposizioni sulle iniziative industriali. (23) (*Urgenza*).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI